NOTA INTEGRATIVA 2021-2023

BILANCIO

Comune di TRIESTE (TS)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELLA NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA	3
1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIO	_
2. EQUILIBRI DI BILANCIO	
2.1 EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO	ç
2.2 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	10
2.3 EQUILIBRIO DELLA PARTE IN CONTO CAPITALE	11
2.4 EQUILIBRIO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI	12
3. VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE IN PARTE ENTRATA	12
3.1 LE ENTRATE CORRENTI.	
3.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE	
La nuova Imposta Municipale Unica (IMU)	
Tassa sui Rifiuti (TARI)	
Imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni	25
Addizionale comunale all'IRPEF	25
L'imposta di soggiorno.	
Canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la diffusione ed	,
esposizione di messaggi pubblicitari e per le occupazioni mercatali	28
Recupero evasione tributaria	
3.1.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
3.1.3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	
3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
3.2.1 ENTRATE DEL TITOLO 4°	
3.2.2 ENTRATE DEL TITOLO 5°	38
3.2.3 ENTRATE DEL TITOLO 6°	39
3.2.4 ENTRATE DEL TITOLO 7°	42
3.2.5 ENTRATE DEL TITOLO 9°	
3.3 LE ENTRATE C.D. "RICORRENTI" E C.D. "NON RICORRENTI"	43
4. VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE IN PARTE SPESA	46
4.1 SPESE CORRENTI	46
4.2 FONDO DI RISERVA	49
4.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	
4.4 ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO	54
4.5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	55
FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMÉRCIALI	
5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020	59
6. SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON RISORSE DISPONIBILI O MEDIANTE	
RICORSO AL DEBITO	
7. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESENTATE DALL'ENTE	
FAVORE DI ENTI O DI ALTRI SOGGETTI.	
8. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI PREVISTI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRAT	
RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	
9. ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETA' CONTROLLATI E PARTECIPATI	
10. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	
OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DEL DEBITO	
DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI DEL	
COMUNE	70

OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE	71
DETERMINAZIONE DEL VALORE SOGLIA PER LA SPESA DI PERSONALE	76

PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono :

- Schemi di bilancio;
- Principio di competenza potenziata;
- Piano dei conti integrato;
- Fondo pluriennale vincolato;
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

In particolare il nuovo sistema contabile armonizzato prevede l'adozione di un bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di competenza e di cassa (per il primo anno), la cui classificazione avviene per missioni e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria è effettuata sulla base del "principio contabile di competenza finanziaria potenziata".

Il disposto normativo prevede l'applicazione dei seguenti criteri contabili:

- registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno, con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile (principio della "competenza potenziata)

Il principio della "competenza potenziata" consente di conoscere: i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche, di evitare l'accantonamento di entrate future e di impegni inesistenti, di

rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni e di avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Relativamente ai documenti del sistema di bilancio 2021-2023, oggetto della presente Nota integrativa, questi sono stati predisposti attenendosi ai Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo i principi delle nuove regole contabili ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

In particolare per la redazione dei documenti di bilancio sono stati applicati i seguenti i principi contabili:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la competenza finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.

In applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" e s.m.i. (D.Lgs.126/14) si evidenzia che:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando i principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili;
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 Pubblicità).

La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema e è anche per questo che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede al punto 9.3 la stesura della Nota integrativa al bilancio di previsione quale documento accompagnatorio degli atti di bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, analizzando gli elementi che si

reputano maggiormente significativi, verificandone il rispetto dei principi contabili, quali requisito fondamentale per garantire l'equilibrio finanziario del bilancio.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- anno 2021 euro 729.723.867,17;
- anno 2022 euro 580.284.203,72;
- anno 2023 euro 560.504.686,58.

Le spese correnti del bilancio 2021-2023, le cosiddette spese di funzionamento dell'ente per l'erogazione di tutti i servizi, ammontano complessivamente nel triennio ad euro 1.004.260.657,16.

Il Bilancio di Cassa corrente trova allocazione nella prima colonna del documento contabile e riporta in Entrata il Fondo di Cassa presunto all'inizio dell'esercizio pari ad euro 207.976.658,06.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio *n. 1 Annualità*)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio *n. 2 Unità*)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (rispetto del principio *n. 3 Universalità*)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al

lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio *n.4 - Integrità*).

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 è stato predisposto nel rispetto degli strumenti di programmazione dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia adottati per l'anno 2021 (Documento di Economia e Finanza – DEF – 2020, Nota di Aggiornamento al DEF 2020, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", Legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2020 - Legge regionale Bilancio di Previsione 2021-2023, Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2020 - Legge regionale di Stabilità 2021, la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2020 - Legge collegata alla manovra di Bilancio 2021-2023 e Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR) 2021 approvata con Delibera consigliare n. 79 del 30 luglio 2020) in un contesto che rimane sempre difficile visto il permanere di una situazione di crisi economica che si protrae oramai da diversi anni con ricadute negative sia sul fronte dell'aumentata spesa per i servizi sociali/assistenziali sia sul fronte delle entrate correnti i cui gettiti sono collegati all'andamento dell'economia sul territorio.

In particolare gli elementi di maggiore impatto sulla redazione dei documenti di bilancio 2021-2023 derivanti dai suddetti provvedimenti normativi sono i seguenti:

- unificazione IMU/TASI il ritorno ad un'unica imposta immobiliare comporterà sicuramente una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali senza alcun aumento della pressione tributaria a carico dei cittadini;
- debito degli enti locali è prevista un'importante operazione di ristrutturazione del debito degli enti locali con accollo dello stesso debito da parte dello Stato ed abbattimento degli interessi a carico dei Comuni. In particolare i Comuni che aderiranno all'operazione di ristrutturazione si dovranno impegnare a rimborsare allo Stato le quote capitale e gli interessi, secondo un piano di ammortamento del debito concordato, della quota del nuovo debito contratto dallo Stato per finanziare la "chiusura" delle precedenti posizioni debitorie (le penali restano a carico degli enti locali) pagando altresì gli interessi a dei tassi che si reputa inferiori a quelli attualmente riconosciuti agli Istituti finanziatori (il tasso medio di interesse pagato dal Comune di Trieste sul proprio debito è del 3,54% mentre lo Stato oggi si finanzia a medio-lungo termine pagando interessi nell'ordine del 1% dalla differenza di tasso passivo deriverà il vantaggio economico per gli enti locali detratti i costi per le penali previste per l'anticipata chiusura delle posizioni di debito);
- equilibri di bilancio conferma delle norme che prevedono che gli enti locali possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione (c.d. Avanzo di amministrazione) e il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. In base alle nuove regole di finanza pubblica gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui sarà desunta, in ciascun anno, dal prospetto della

verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno2011, n.118;

- contributo compensativo gettito IMU azzeramento del contributo ai Comuni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili a seguito dell'abrogazione della TASI;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità possibilità per i Comuni di calcolare nel 2020 e nel 2021 il Fondo Crediti di Dubbia Esibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100% per i due rispettivi anni, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti corretti nel corso dell'anno 2019.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020 è stato differito al 31/3/2020;

Nella predisposizione dei documenti di bilancio 2021-2023, inoltre, i trasferimenti regionali per le funzioni fondamentali sono stati previsti in linea con le previsioni della Legge regionali di Stabilità che ha mantenuto invariati gli importi trasferiti agli enti locali rispetto agli anni precedenti.

Per il futuro sarà fondamentale una partecipazione diretta ed incisiva al processo di elaborazione delle nuove norme regionali che disciplineranno la determinazione dei trasferimenti calcolati sui c.d. costi standard che dovranno comprendere tutti i servizi che caratterizzano un Comune Capoluogo di Regione come Trieste, componendo un set di indicatori effettivamente rappresentativo e completo in grado di assicurare alla nostra Amministrazione le risorse finanziarie necessarie a garantire il mantenimento nel tempo dei servizi erogati ai cittadini sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo.

Con riferimento all'annualità 2021, il pareggio del bilancio è stato conseguito in applicazione delle seguenti scelte politiche:

- conferma di tutte le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie, così come applicate nel corso dell'esercizio 2020 (ad eccezione delle Tariffe TARI 2021 che sono state approvate con Deliberazione consigliare a seguito della validazione, da parte dell'AUSIR, del P.E.F. 2021 della gestione del Servizio di Igiene ambientale per l'anno 2021; la spesa complessiva del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani prevista nel PEF 2021 è pari ad euro 38.672.685,30);
- conferma di tutte le tariffe delle entrate extratributarie (alcune adeguate all'indice ISTAT) così come approvate per l'esercizio 2020;
- introduzione, dal 1° gennaio 2021, del Canone Unico Patrimoniale in sostituzione del Canone
 Occupazione Suolo Aree Pubbliche, del Canone Mercatale e dell'Imposta sulla Pubblicità e diritti

sulle pubbliche affissioni con il mantenimento invariato del gettito generato complessivamente dalle precedenti entrate;

- revisione dei budget di spesa contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire, la spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi, eventuali ulteriori spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno qualora si realizzino nuove e/o maggiori entrate o riduzioni di spese;
- utilizzo delle entrate non ricorrenti per finanziare spese altrettanto non ricorrenti, al fine di non alterare gli equilibri di bilancio, per un importo di euro 151.094.316,20 nel 2021;
- quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza nella misura necessaria allo svolgimento delle attività o interventi programmati ed alle conseguenti obbligazioni che si renderanno esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- potenziamento delle strutture "amministrative" del Comune attraverso un programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023 che, nell'ambito delle risorse disponibili prevede l'assunzione di n. 138 dipendenti nell'anno 2021, di n. 32 dipendenti nell'anno 2022 e di n. 62 dipendenti nell'anno 2023 (complessive n. 232 nuove assunzioni) a fronte del pensionamento di n. 186 dipendenti nel triennio 2021-2023 (vedasi Programma triennale del fabbisogno di personale nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023);
- utilizzo dell'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) per euro 2.797.161,97 esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento;
- limitato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento; nel corso del triennio 2021-2023 per il finanziamento degli interventi inseriti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 è prevista l'accensione di un nuovo mutuo di 2 milioni di euro nell'anno 2021 per l'intervento sulla piscina "Acquamarina" da assumere con la Cassa Deposito e Prestiti.;
- nessuna previsione a bilancio degli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 550 e seguenti della legge 147/2013, in quanto dal monitoraggio dello stato delle Società partecipate, con particolare riferimento alle situazioni economico-finanziarie delle stesse, non sono emerse situazioni che possano determinare effetti negativi sul bilancio finanziario dell'Ente;
- le previsioni iscritte nel bilancio 2021-2023 sono improntate al rispetto degli equilibri di bilancio come nuovo obiettivo di rispetto dei saldi di finanza pubblica.

2. EQUILIBRI DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

2.1 EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

L'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Gli stanziamenti di competenza sono riferiti alle previsioni di accertamento in entrata e di impegno della spesa nei singoli anni di riferimento del Bilancio 2021-2023 mentre gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui nel solo anno 2021.

Nella tabella seguente viene data evidenza del rispetto dell'equilibrio generale di bilancio sia in termini di competenza che di cassa.

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2021

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	207.976.658,06				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		29.373.242,45	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		64.371.314,23			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	130.452.847,34	118.380.120,35	Titolo 1 - Spese correnti	347.410.219,47	347.610.617,64
			- di cui fondo pluriennale vincolato		4.586.609,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	166.633.885,31	163.433.497,36			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.969.895,53	52.760.273,79	Titolo 2 - Spese in conto capitale	211.877.287,57	190.536.703,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	139.193.887,26	111.625.934,99	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	8.108.478,50
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.613.353,04	1.816.821,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.025.341,50	750.000,00
Totale entrate finali	519.863.868,48	448.016.647,49	Totale spese finali	560.312.848,54	538.897.321,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.700.000,00	2.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.863.883,00	4.863.883,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	169.560.449,80	145.962.660,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	176.688.343,63	145.962.660,00

Totale Titoli	732.124.318,28	635.979.307,49	Totale Titoli	221.552.226,63	729.723.864,17
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	940.100.976,34	729.723.864,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	221.552.226,63	729.723.864,17
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	158.235.901,17				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2022/2023

ENTRATE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	SPESE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	12.695.087,50	4.586.609,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	116.712.554,40	117.942.333,18	Titolo 1 - Spese correnti	328.176.354,62	328.473.684,90
			- di cui fondo pluriennale vincolato	4.586.609,00	4.607.351,51
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	154.327.913,61	154.149.413,61			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.766.754,57	53.686.243,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.915.263,89	40.694.941,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.819.233,64	44.177.426,89	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	550.000,00	550.000,00
Totale entrate finali	381.626.456,22	369.955.417,58	Totale spese finali	389.641.618,51	369.718.626,06
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.679.925,21	4.823.400,52
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	145.962.660,00	145.962.660,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	145.962.660,00	145.962.660,00
Totale Titoli	567.589.116,22	555.918.077,58	Totale Titoli	580.284.203,72	560.504.686,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	580.284.203,72	560.504.686,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	580.284.203,72	560.504.686,58

2.2 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'equilibrio economico-finanziario, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

	RISULTATI DIFFERENZIALI	2021	2022	2023
а	Avanzo amministrazione presunto per spese correnti	4.692.336,88	0,00	0,00
b	F.do pluriennale vincolato sp. cor.	10.864.264,73	4.586.609,00	4.586.609,00
С	TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	118.380.120,35	116.712.554,40	117.942.333,18
d	TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	163.433.497,36	154.327.912,61	154.149.413,61
е	TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	52.760.273,79	53.766.754,57	53.686.243,90
f	TOTALE Entrate (a+b+c+d+e) (+)	350.130.493,11	329.393.830,58	330.364.599,69
g	Spese correnti (-)	347.610.617,64	328.176.354,62	328.473.684,90
h	DIFFERENZA (f-g)	2.519.875,47	1.217.475,96	1.890.914,79
i	Titolo 4 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da P.A. (+)	111.625.934,99	56.819.233,64	44.177.426,89
I	Avanzo di amministrazione presunto destinato ad estinzione anticipata di mutui	0,00	0,00	0,00
m	Entrate di parte capitale destinate all'estinzione anticipata di mutui	0,00	0,00	0,00
n	Quota Capitale amm. Mutui (-)	4.863.883,00	4.679.925,21	4.823.400,52
o	DIFFERENZA (h+i+l+m-n) Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	109.281.927,46	53.356.784,39	41.244.941,16

2.3 EQUILIBRIO DELLA PARTE IN CONTO CAPITALE

L'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Voce di Bilancio		2021	2022	2023
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	24.680.905,57		
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	53.507.049,50	8.108.478,50	0,00
Entrate titoli 4.00 – 5.00 e 6.00	(+)	115.442.755,99	56.819.233,64	44.177.426,89
Titolo 4 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da P.A. (+)	(-)	4.444.982,18	4.422.996,03	3.892.753,51
Entrate di parte capitale destinate all'estinzione anticipata di mutui	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per riscossione di crediti a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrata per riscossione di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(+)	1.550.974,65	410.547,78	410.267,78

ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DI PARTE CAPITALE (A)	(=)	190.736.703,53	60.915.263,89	40.694.941,16
Spese di investimento	(-)	190.536.703,53	60.915.263,89	40.694.941,16
Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	200.000,00	0,00	0,00
SPESE DEL BILANCIO DI PARTE CAPITALE (B)		190.736.703,53	60.915.263,89	40.694.941,16
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(=)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione Crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione Crediti di medio- lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00

2.4 EQUILIBRIO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI

L'equilibrio tra entrate finali e spese finali - l'articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, dispone il rispetto di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto. Di seguito alla presente nota integrativa, nella sezione 3, sono riepilogate in dettaglio le entrate in conto capitale previste sul bilancio 2021.

3. VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE IN PARTE ENTRATA

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in Titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il "*Titolo 1*" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;
- b) il "*Titolo 2*" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;

- c) il "*Titolo 3*" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- d) il "*Titolo 4*" è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;
- e) il "*Titolo 5*" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito a terzi;
- f) il "*Titolo 6*" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) il "*Titolo 7*" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;
- h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

Per una valutazione complessiva delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione nel triennio 2021-2023, nella tabella seguente le entrate sono evidenziate per Titoli di bilancio secondo il nuovo schema del Bilancio c.d. armonizzato.

Denominazione	2020 previsioni definitive	2021	2021 2022	
Avanzo d'amministrazione	38.404.427,71	29.373.242,45		
Fondo pluriennale vincolato	63.103.563,77	64.371.314,23	12.695.087,50	4.586.609,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	116.047.276,58	58 118.380.120,35 116.712.554,40		117.942.333,18
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	186.220.564,13	163.433.497,36	154.327.913,61	154.149.413,61
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	49.972.985,41	52.760.273,79	53.766.754,57	53.686.243,90
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	79.506.452,28	111.625.934,99	56.819.233,64	44.177.426,89
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.108.031,60	1.816.821,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	9.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per	145.962.660,00	145.962.660,00	145.962.660,00	145.962.660,00

conto terzi e partite di giro				
TOTALE Entrate	734.725.961,48	729.723.864,17	580.284.203,72	560.504.686,58

Denominazione	2020 previsioni definitive	2021	2022	2023
Totale Titolo 1 - Spese correnti	362.043.982,16	347.610.617,64	328.176.354,62	328.473.684,90
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	177.250.067,54	190.536.703,53	60.915.263,89	40.694.941,16
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	5.550.500,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	3.918.751,78	4.863.883,00	4.679.925,21	4.823.400,52
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	145.962.660,00	145.962.660,00	145.962.660,00	145.962.660,00
TOTALE TITOLI	734.725.961,48	729.723.864,17	580.284.203,72	560.504.686,58

Per una prima analisi delle risorse finanziarie in entrata nel triennio 2021-2023, nella tabella seguente le entrate sono state raggruppate distinguendo:

- le entrate correnti ovvero le entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- le entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

Quadro riassuntivo delle entrate	Previsioni definitive			Programmazio	ne pluriennale
	2020	2021	2020/2021	2022	2023
Entrate Tributarie (Titolo 1)	116.047.276,58	118.380.120,35	2,01%	116.712.554,40	117.942.333,18
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	186.220.564,13	163.433.497,36	-13,94%	154.327.913,61	154.149.413,61
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	49.972.985,41	52.760.273,79	5,58%	53.766.754,57	53.686.243,90
TOTALE ENTRATE CORRENTI	352.240.826,12	334.573.891,50	-5,02%	324.807.222,58	325.777.990,69
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	6.431.729,98	4.692.336,88	-27,04%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	5.803.265,57	10.864.264,73	87,21%	4.586.609,00	4.586.609,00
Riduzione attività finanziarie destinate a rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Alienazioni di beni destinati a rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Contributi agli investimenti a finanziamento quote capitale e quote	4.511.987,97	4.444.982,18	-1,49%	4.422.996,03	3.892.753,51

interessi su prestiti (+)					
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-)	2.875.595,18	1.550.974,65	-46,06%	410.547,78	410.267,78
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	366.112.214,46	353.024.500,64	-3,57%	333.406.279,83	333.847.085,42
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	83.861.883,04	110.614.678,66	31,90%	55.022.703,14	42.677.426,89
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti	1.752.600,84	2.828.077,33	61,36%	1.796.530,50	1.500.000,00
Mutui e prestiti	5.700.000,00	2.000.000,00	-64,91%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	31.972.697,73	24.680.905,57	-22,81%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	57.300.298,20	53.507.049,50	-6,62%	8.108.478,50	0,00
Contributi agli investimenti a finanziamento quote capitale e quote interessi su prestiti (-)	4.511.987,97	4.444.982,18	-1,49%	4.422.996,03	3.892.753,51
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+)	2.875.595,18	1.550.974,65	-46,06%	410.547,78	410.267,78
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	178.951.087,02	190.736.703,53	6,59%	60.915.263,89	40.694.941,16

3.1 LE ENTRATE CORRENTI

3.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie rappresentano poco meno di un terzo delle complessive entrate correnti di bilancio e riguardano le entrate del Comune derivanti dall'applicazione di imposte, tasse e addizionali comunali ad imposte erariali.

Nella tabella seguente le entrate tributarie sono evidenziate per tipologia di entrata.

Tipologie	Previsioni Programmaz. definitive annuale		% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2020/2021	2022	2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	116.027.276,58	118.180.120,35	1,86%	116.512.554,40	117.742.333,18
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	20.000,00	200.000,00	900,00%	200.000,00	200.000,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia aut. (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	116.047.276,58	118.380.120,35	2,01%	116.712.554,40	117.942.333,18

Le importanti novità introdotte con la Legge 160/2019 in materia di tributi locali ed in particolar modo l'abrogazione delle componenti IMU e TASI della IUC e il loro "accorpamento" nella nuova IMU nonché la nuova TARI calcolata in applicazione della Delibera n. 443/2019 di ARERA, hanno comportato la necessità di approvare, nel corso dell'anno 2020, sia un nuovo Regolamento della

dell'Imposta Municipale Unica sia un nuovo Regolamento della TARI. La potestà regolamentare in materia di IMU e di fissazione delle aliquote è stata applicata dal Comune con l'obiettivo di mantenere inalterata la pressione tributaria rispetto alla precedente IUC, anche per l'anno 2021 non sono previste modifiche alla aliquota IMU già vigenti nell'anno 2020.

Per quanto riguarda la TARI sono calcolate nel rispetto dell'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2003, in base al quale i Comuni devono assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" di igiene urbana nonché del disposto dell'articolo 2, del DPR 158/1999, in base al quale "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Le entrate tributarie sono di seguito riepilogate ed analizzate nel prosieguo:

Descrizione	Previsioni definitive	Programmazione pluriennale		
Entrate Tributarie	2020	2021	2022	2023
Nuova Imposta Municipale Unica (IMU)	50.403.277,37	51.990.956,05	51.407.980,40	51.437.760,18
Tassa Rifiuti (TARI)	37.408.696,50	38.672.685,30	38.672.685,30	38.672.685,30
Addizionale Comunale all'IRPEF	24.144.418,00	23.000.000,00	22.515.410,70	23.715.410,70
Imposta pubblicità	850.000,00	0,00	0,00*	0,00*
Imposta di soggiorno	1.358.500,00	1.408.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00

^{*} L'imposta pubblicità è stata abrogata dal 1° gennaio 2021 e sostituita con un canone

La nuova Imposta Municipale Unica (IMU)

Come già anticipato la Legge 160/2019 ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale IUC (ad eccezione della Tassa Rifiuti - TARI) sostituendola con una nuova imposta che unifica le precedenti IMU e TASI. L'obiettivo che si è voluto conseguire con tale "ri-unificazione" è quello di semplificare l'insieme delle tasse sugli immobili, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.

La nuova Imposta Municipale Unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e si conferma una imposta di natura patrimoniale.

Presupposto di imposta della nuova IMU è il possesso a titolo di proprietà e di diritto reale di godimento di immobili. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta il concessionario di aree demaniali ed il locatario di immobili in leasing.

La nuova IMU si applica ai fabbricati, alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli. Come per la precedente IUC, il possesso di una unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

definita come residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente e del suo o nucleo familiare, non costituisce presupposto di imposta e pertanto è esclusa dall'imposta. La agevolazione si estende anche alle pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7 nel numero massimo di una per ciascuna categoria. Tuttavia per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 ancorchè adibiti ad abitazione principale il pagamento dell'imposta resta dovuto.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.;

Il valore che costituisce la base imponibile dell'IMU viene determinato sulla base della rendita catastale degli immobili. In caso di variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, ai fini impositivi gli effetti delle variazioni decorrono dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo degli immobili.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno;

La norma riconosce un regime favorevole per alcune fattispecie imponibili che sono considerate esenti in quanto assimilate assimilate all'abitazione principale:

- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli;
- un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Resta, infine, la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata. Il Comune di Trieste ha deliberato la assimilazione dell'unità immobiliare a uso abitativo (ma non le relative pertinenze) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani** di età superiore a 70 anni o **disabili** con disabilità riconosciuta uguale o superiore a 80% che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

La nuova IMU cancella l'esenzione prevista per i titolari di pensione estera iscritti all'AIRE che, dal 2020, sono obbligati a pagare l'imposta sulla casa posseduta sul territorio italiano. Tuttavia con l'articolo 1 comma 48 della legge di bilancio 2021 n. 178/2020 è riconosciuta la riduzione del 50% della base imponibile alla unica unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti in Italia ma che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Accanto alle esenzioni totali dal pagamento delle imposte, sono confermate per la nuova IMU le agevolazioni e riduzioni da applicare in sede di calcolo.

E' confermata la riduzione del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico, per la casa concessa in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli purché non classata in categoria A/1, A/8 o A/9. La stessa agevolazione si applica anche agli immobili inagibili ed inabitabili.

Sono confermate le esenzioni già previste dalla normativa precedente per alcune categorie di immobili.

La disciplina prevede inoltre la riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/1998.

Le aliquote di base della nuova IMU sono state fissate dalla legge di bilancio 2020.

L'aliquota di base è fissata allo 0,86% ed i Comuni hanno la possibilità di aumentarla, fino a un massimo di due punti, arrivando quindi al limite massimo del 1,06 %.

Sono previste per legge ulteriori aliquote:

- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale riducibile fino all'azzeramento;
- 0,1% (con possibilità di aumento fino allo 0,25% e riduzione fino all'azzeramento) per gli immobili merce non locati dalle imprese costruttive. Dal 2022 tuttavia questi immobili sono esenti dall'IMU;
- 0,76% per i terreni agricoli, da aumentare fino al 1,06% o ridurre fino all'azzeramento. Nel Comune di Trieste la stragrande parte dei terreni agricoli si trova in territorio montano e pertanto gode della esenzione dall'imposta;
- 0,86% per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, di cui la quota pari al 0,76 % è riservata allo Stato ed il Comune può aumentare fino al 1,06% o diminuire fino al 0,76%.

Sulle abitazioni di lusso adibite ad abitazione principale l'aliquota di base è pari allo 0,5% e può essere aumentata al massimo dello 0,1% o diminuita fino all'azzeramento. Per questi immobili è riconosciuta una detrazione di 200 euro.

Al fine di determinare una semplificazione a livello generale dell'applicazione dell'imposta la Legge 160/2019 ha previsto che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze: in pratica i Comuni, per la determinazione delle aliquote da applicare sui propri territori, vengono obbligati ad utilizzare una sorta di "griglia di aliquote" messa a disposizione dal Ministero attraverso il Portale del federalismo fiscale (è previsto che la delibera consigliare approvata senza il prospetto scaricato dal Portale non sia idonea a produrre effetti). Tale decreto non è stato ancora approvato ed in assenza dello stesso per espressa indicazione del MEF il Comune può esercitare in pieno la potestà deliberativa in materia di aliquote nei termini di legge o in assenza di deliberazione restano in vigore le aliquote deliberate per l'anno precedente.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, in un'ottica di semplificazione fiscale e di contrasto all'evasione, è previsto che l'imposta può essere versata al Comune tramite:

- bollettino postale compatibile col modello F24;
- modello F24;
- la piattaforma PagoPa.

Per quanto riguarda le scadenze del pagamento al Comune dell'imposta sono confermate:

- la prima rata (acconto) al 16 giugno;
- la seconda rata (saldo) al 16 dicembre.

E' possibile inoltre il versamento in una unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giungo .

Il versamento della prima rata è apri all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi precedenti. Il versamento a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Per il triennio 2021-2023 non sono previsti aumenti delle aliquote dell'IMU, pertanto restano applicabili le aliquote già deliberate nell'anno 2020; si provvederà a riapprovare le aliquote nel caso in cui entri in vigore il Decreto ministeriale previsto dai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

La previsione di gettito iscritte nel Bilancio 2021-2023 per IMU, pertanto, è stata formulata sulla base delle aliquote di imposta applicate nell'anno 2020. Come parametro di riferimento si riportano di seguito le aliquote IMU applicate nell'anno 2020 che restano applicabili nel 2021.

Tabella aliquote IMU applicabili nel 2021

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati rurali quando vi è coincidenza tra il soggetto che li possiede a titolo di proprietà ed il soggetto che vi esercita direttamente l'attività di impresa con esclusione degli immobili di categoria D5 (banche ed istituti di credito)

Aliquota del 0,97%

Per gli immobili di categoria A10 (uffici e studi privati) quando vi e coincidenza tra il soggetto che il possiede a titolo di proprietà ed il soggetto che vi svolge direttamente l'attività Per le aree fabbricabili Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il soggetto che li possiede a titolo di proprietà ed il soggetto che vi esercita direttamente l'attività commerciale o artigianale/di impresa Per i terreni agricoli Per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive dei 18/04/05, e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione della presente delibera e per un periodo pari a tre anni Per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze, che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98 con decorrenza dalla stipula del contratto Per l'unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 ad esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitulamente nel Comune di Trieste: l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste: l'aliquota del 0,53% Aliquota del 0,53% Aliquota del 0,65%		
Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il soggetto che li possiede a titolo di proprietà ed il soggetto che vi esercita direttamente l'attività commerciale o artigianale/di impresa Per i terreni agricoli Per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05, e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione della presente delibera e per un periodo pari a tre anni Per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze, che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98 con decorrenza dalla stipula del contratto Per l'abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze Per l'unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 ad esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitulamente nel Comune di Trieste, l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, ottre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'utimo in presenza di figli minori Per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere allog	coincidenza tra il soggetto che li possiede a titolo di proprietà ed il	Aliquota del 0,97%
(laboratori) quando vi è coincidenza tra il soggetto che il possiede a titolo di proprietà ed il soggetto che vi esercita direttamente l'attività commerciale o artigianale/di impresa Per i terreni agricoli Per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05, e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione della presente delibera e per un periodo pari a tre anni Per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze, che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98 con decorrenza dalla stipula del contratto Per l'abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze Per l'unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 ad esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori Per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzario come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinaz	Per le aree fabbricabili	Aliquota del 0,85%
Per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05, e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione della presente delibera e per un periodo pari a tre anni Per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze, che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98 con decorrenza dalla stipula del contratto Per l'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 ad esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Trieste; l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori Per le unità immobiliarie relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili cosiddetti merce) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale	(laboratori) quando vi è coincidenza tra il soggetto che li possiede a titolo di proprietà ed il soggetto che vi esercita direttamente l'attività	Aliquota del 0,845%
dalle Piccole e Micro Imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05, e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione della presente delibera e per un periodo pari a tre anni Per gli immobili ad uso abitativo escluse le pertinenze, che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98 con decorrenza dalla stipula del contratto Per l'abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze Per l'unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 ad esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Trieste; l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori Per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili cosiddetti merce) Aliquota del 0,05%	Per i terreni agricoli	Aliquota del 0,76%
dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98 con decorrenza dalla stipula del contratto Per l'abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze Per l'unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 ad esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Trieste; l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori Per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili cosiddetti merce) Aliquota del 0,4% Aliquota del 0,4%	dalle Piccole e Micro Imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05, e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione della presente delibera e per un	Aliquota del 0,76%
Per l'unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 ad esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Trieste; l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori Per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili cosiddetti merce) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota del 0,25%	dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto registrato formato sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 1 e 2 della Legge n. 431/98 con decorrenza dalla	Aliquota del 0,65%
esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Trieste; l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori Per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili cosiddetti merce) Aliquota del 0,25% Aliquota del 0,25%	Per l'abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze	Aliquota del 0,6%
che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti e non rientranti nella definizione di alloggi sociali Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili cosiddetti merce) Aliquota del 0,4% Aliquota del 0,25% Aliquota del 0,25%	esclusione delle pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Trieste; l'aliquota si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Trieste un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di	Aliquota del 0,53%
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili cosiddetti merce) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota del 0,25% Aliquota del 0,05%	che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno	Aliquota del 0,4%
,	fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Aliquota del 0,25%
Per tutti gli immobili diversi da quelli per i quali sono state previste le Aliquota base del	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota del 0,05%
	Per tutti gli immobili diversi da quelli per i quali sono state previste le	Aliquota base del

specifiche aliquote sopra elencate	1,06%

Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, considerando di mantenere invariate le aliquote applicate nel 2020 per l'IMU salvo approvazione del decreto del MEF previsto dall'articolo 1 c. 756 l. 160/2019, si prevede un gettito della nuova IMU in linea con l'accertamento complessivamente registrato nell'anno 2020 ed inferiore rispetto al gettito complessivo IMU e TASI dell'anno 2019 a causa dell'emergenza COVID.

Previsioni gettito IMU

Descrizione	2021	2022	2023
Gettito IMU ad aliquote invariate	49.000.000,00	49.210.059,94	49.344.480,41

In particolare il gettito dell'IMU 2020 registrerà una riduzione anche per effetto del comma 48, dell'articolo 1, della Legge 178/2020, con cui sono state confermate anche per l'anno 2021, una serie di esenzioni già previste nell'anno 2020 al fine di agevolare i contribuenti maggiormente penalizzati dagli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

La tassa sui rifiuti - TARI è stata introdotta dalla Legge 147/2013 – Legge di stabilità per l'anno 2015 in sostituzione della precedente TARES, ed ha il fine di trasferire sugli utilizzatori del servizio

rifiuti i costi di gestione a carico del Comune. In attesa della nuova disciplina dei coefficienti di produzione dei rifiuti da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente) per ciascuna categoria di utenza i Comuni per l'anno 2021 continueranno a fare riferimento al DPR 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" richiamato dall'articolo 1 commi 651 e 652 della Legge 147/2013.

Il Comune di Trieste, a seguito dell'abrogazione della IUC, ha proceduto ad approvare con Delibera Consigliare n. 1/2020 uno specifico Regolamento di disciplina della tassa rifiuti – TARI.

Nella nuova disciplina della TARI restano confermati i principi secondo i quali:

- il gettito della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili;
- la tassa è dovuta in base al principio di "chi inquina paga".

La TARI, come detto, ha la funzione di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio necessari per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'approvazione delle tariffe del tributo è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, ex articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021. Con tale disposizione l'Autorità ha disciplinato il seguente iter procedurale per l'approvazione delle tariffe della TARI:

- il soggetto gestore (nel nostro caso AcegasApsAmga spa) predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale, redatto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffa Rifiuti MTR (Allegato A alla deliberazione 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, che nella Regione Friuli Venezia Giulia è l'AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, cura la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA ed al Comune il PEF per la determinazione delle tariffe della TARI. Successivamente l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche.
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;

- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nel 2020 le tariffe della TARI sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 2020, n. 36, e sono state predisposte sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) per il 2020, validato dall'AUSIR, in qualità di ente territoriale competente come successivamente approvato da ARERA con deliberazione Delibera 605/2020/R/rif pubblicata il 04 gennaio 2021 ed avente ad oggetto: "Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Trieste".

Le tariffe e le agevolazioni TARI per il 2021, nel rispetto della sopra delineata procedura, devono essere definite sulla base del Piano economico finanziario (PEF) del Servizio di igiene urbana per l'anno 2021 come validato dall'AUSIR. Si rileva che ARERA ha recentemente approvato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) con deliberazione del 24/11/2020, n. 493/2020/R/RIF.

Per quanto riguarda i termini di definizione delle tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno 2021, si evidenzia che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe e le agevolazioni TARI, sono elaborate ed approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, per l'esercizio 2021 è fissato al 31/1/2020, termine posticipato al 31/3/2021 dal Decreto Ministero Interno di data 13 gennaio 2021.

Al momento in cui si scrive il presente Documento di Programmazione sono almeno quattro le novità di maggiore impatto sul regime della tassa rifiuti che emergono dall'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, delle norme di modifica del D.lgs. 152/2006, che rendono praticamente impossibile la corretta determinazione delle tariffe della TARI 2021, ovvero:

- 1. l'abrogazione della possibilità per i Comuni di disporre, per via regolamentare, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (viene meno la privativa comunale sul conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche in generale);
- 2. la fuoriuscita dal perimetro dell'assoggettamento alla tassa rifiuti delle attività agricole (minori superfici su cui ripartire i costi del Servizio di igiene urbana);
- 3. mancanza di certezza circa il regime da applicare alle industrie categoria 20 (nell'incertezza delle norme la posizione prevalente è quella di non richiedere nulla alle industrie ovvero né la quota fissa né la quota variabile della tariffa TARI);

4. la possibilità riconosciuta a tutte le utenze non domestiche di uscire dal perimetro del pubblico servizio (ad oggi non si ha contezza del numero delle "utenze non domestiche" che decideranno di "uscire" dal perimetro pubblico del servizio rifiuti comunale né delle superfici imponibili che non saranno più soggette alla tassa rifiuti nel 2021, pertanto nei prossimi mesi si dovrà effettuare un monitoraggio chiedendo a tutte le utenze non domestiche di presentare una dichiarazione con cui manifestano l'intenzione di restare o di uscire dal perimetro del pubblico servizio di igiene urbana comunale).

È proprio quest'ultima possibilità che preoccupa di più i Comuni alla luce del nuovo disposto dell'articolo 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dal Dlgs n. 116) in base al quale le «utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi>>. Infatti, entrando nel merito della disposizione emergono in concreto almeno due criticità:

- la prima riguardante l'impatto della norma sul regime di determinazione delle tariffe, perché, è evidente, che se la fuoriuscita dal servizio pubblico di un elevato numero di utenze non domestiche avviene dopo l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021, i Comuni non potranno più incassare da quei contribuenti la TARI con il risultato che ci potrà essere un forte ammanco di entrate sul bilancio degli enti con il pericolo di non riuscire a garantire gli equilibri di bilancio (la tariffa TARI, per previsione di legge, deve essere calcolata per coprire al 100% i costi del Servizio di igiene urbana come evidenziati nel PEF 2021, ma se la tariffa viene calcolata sulla base della banca dati delle utenze non domestiche attuale, senza sapere chi uscirà dal "perimetro pubblico del Servizio", il rischio evidente è quello di suddividere i costi del Servizio anche su superfici di utenze non domestiche che chiederanno di uscire dalla privativa comunale, con grave riduzione dell'entrata a Consuntivo 2021 rispetto alle previsioni iniziali di Bilancio 2021);
- la seconda riguardante l'effettiva portata della norma relativamente alle tariffe (TARI) da applicare alle utenze non domestiche che optano per conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico in quanto il fatto che tali utenze non domestiche siano tenute comunque al pagamento della fissa della tariffa si evince solo da una lettura di questa disposizione in combinato disposto con la modifica recata alla soppressa TIA 2 (articolo 238 del DIgs 152/2006).

In attesa dei chiarimenti e delle modifiche normative necessarie a risolvere le sopra evidenziate criticità si ritiene di demandare la determinazione delle tariffe TARI 2021 ad un successivo atto, da assumere entro il prossimo 31/3/2021. Tutto ciò premesso, in attesa vengano risolte le criticità attuali, è stato acquisito da AUSIR il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio di igiene urbana per l'anno 2021 che espone costi complessivi per euro 38.672.685,30 e pertanto di pari importo è stata effettuata la previsione di entrata per tassa rifiuti nel Bilancio 2021-2023. Si

evidenzia che il gettito riferito alle aree mercatali è confluito nelle previsioni del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica.

Sempre in attesa dell'intervento normativo sopra evidenziato si ritiene di disporre anche per l'anno 2021, come già fatto nell'anno 2020, la sospensione per tutti i contribuenti (utenze domestiche e utenze non domestiche) del pagamento della Tassa Rifiuti di competenza dell'anno 2021 fissando la scadenza della TARI 2021 in due rate in acconto di pari importo, scadenti al 30 settembre ed al 2 dicembre 2021, ed una rata a saldo da pagare entro la data di pagamento della 1º rata di acconto dell'anno 2022.

Di seguito si evidenziano gli importi iscritti in entrata corrente (proventi tassa rifiuti) e spesa corrente (costi del servizio di igiene urbana) sul Bilancio 2021-2023, elaborati partendo dal PEF del servizio rifiuti per l'anno 2021 validato dall'AUSIR.

Copertura del costo di servizio gestione rifiuti

Descriptions	Previsione			
Descrizione	2021	2022	2023	
Costo servizio gestione rifiuti (PEF)	38.672.685,30	38.672.685,30	38.672.685,30	
Entrata TARI	38.672.685,30	38.672.685,30	38.672.685,30	
% di copertura	100,00%	100,00%	100,00%	

Imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono stati abrogati dalla Legge 160/2019 e sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione di messaggi pubblicitari e per l'affissione.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i Comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

In particolare, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno

risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal Comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

Nei documenti di Bilancio per il triennio 2021-2023 è previsto il mantenimento delle aliquote e della soglia di esenzione già vigenti dall'anno di imposizione 2015.

Addizionale comunale all'IRPEF

Reddito imponibile	Valore
Soglia di esenzione	12.500 euro
• fino a 12.500 euro:	0,00%
• oltre 12.500 euro:	0,80%

Le previsioni di gettito per il triennio della programmazione finanziaria 2021-2023 sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota dello 0,80% per i redditi superiori a Euro 12.500,00; nella tabella seguente la stima del gettito nel triennio 2021-2023 tiene conto di una tendenza alla riduzione dell'importo complessivamente introitato dal Comune per due ragioni principali:

- la prima connessa alla riduzione delle basi imponibili IRPEF dei contribuenti a cui è collegata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF a seguito della crisi economica conseguente all'applicazione delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19. In particolare, per le modalità di calcolo e versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF si prevede che l'effetto negativo in termini di gettito in entrata sul Bilancio del Comune verrà registrato sui bilanci degli enti locali dal 2021. L'addizionale comunale all'IRPEF, infatti, viene calcolata e versata in acconto ed a saldo secondo il seguente schema:

Acconto: l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota approvata dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente. L'aliquota da utilizzarsi ai fini della determinazione dell'acconto è quella deliberata per l'anno di riferimento, qualora pubblicata con le modalità previste, entro il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero quella vigente nell'anno precedente se pubblicata successivamente. Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente ed i redditi ad essi assimilati, l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo e fino al mese di novembre.

<u>Saldo</u>: il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello

nel quale il conguaglio è effettuato e, comunque, non oltre il mese di novembre (con versamento il 16 dicembre).

- la seconda connessa ai regimi fiscali di favore introdotti in questi anni (la previsione di gettito tiene conto dell'estensione del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 ed ora esteso dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019 allo soglia dei compensi e ricavi fino a 65.000 euro. Il regime è quello previsto dal comma 64 della legge 190/2014, il quale prevede che l'imposta sostituiva sostituisce non solo l'IRPEF, ma anche le addizionali comunali e regionali, oltre all'IRAP.

Nella relazione tecnica alla Legge 145/2018 la perdita di gettito per l'addizionale comunale all'IRPEF è stata stimata in 59 milioni di euro.

Gettito addizionale comunale all'IRPEF previsto per il prossimo triennio

Descrizione	2021	2022	2023
ALIQUOTE	0,80%	0,80%	0,80%
Gettito previsto	23.000.000,00	22.515.410,70	23.715.410,70

L'imposta di soggiorno

L'imposta di Soggiorno è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Trieste dal 1° giugno 2018.

Per l'anno 2021 rimarranno valide le tariffe dell'imposta di soggiorno applicate nel 2020 ed approvate con delibera consiliare n. 6 del 25 febbraio 2019.

Nella tabella sotto riportata sono indicate le diverse tariffe dell'imposta di soggiorno vigenti che si intendono al giorno per persona a singolo pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva (dal 6° pernottamento in poi l'imposta non è dovuta).

Tariffa	TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA		
€ 2,50	Albergo 5 stelle		
€ 2,20	Albergo 4 stelle		
€ 2,00	Albergo 3 stelle		
€ 1,50	Albergo 2 stelle		
€ 1,20	Albergo 1 stella		
€ 2,20	unità abitative ammobiliate ad uso turistico "case vacanza" - 4 stelle		
€ 2,00	unità abitative ammobiliate ad uso turistico "case vacanza" - 3 stelle		
€ 1,50	unità abitative ammobiliate ad uso turistico "case vacanza" - 2 stelle		
€ 1,20	unità abitative ammobiliate ad uso turistico "case vacanza" - 1 stella		
€ 1,50	affittacamere		

€ 1,50	Bed & Breakfast -categoria Superior
€ 1,30	Bed & Breakfast -categoria Comfort
€ 1,20	Bed & Breakfast -categoria Standard
€ 1,00	Campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan
€ 1,50	In tutte le altre strutture di cui all'articolo 2 del Regolamento dell'imposta (residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi, villaggi turistici, ostelli, agriturismi, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a carattere sociale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

A seguito della crisi economica conseguente alle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus il gettito complessivo dell'imposta di soggiorno relativo all'anno 2020 è stato di 734,669,79 euro a causa della forte riduzione dei flussi turistici registrata in città nel corso dell'anno con eccezione di una modesta ripresa delle presenze limitata ai mesi estivi.

La previsione di gettito dell'imposta di soggiorno per i singoli anni del triennio 2021, 2022 e 2023 è stata quantificata sulla base del gettito in precedenza registrato e tenendo conto dell'epidemia da coronavirus in corso. In ogni caso, l'imposta di soggiorno è un'entrata corrente vincolata che può essere impegnata sulla parte spesa corrente solo ad avvenuta riscossione e solo con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva (in pratica non si corre il rischio di impegnare spese in misura superiore all'accertamento delle entrate in quanto, quest'ultimo, viene incrementato man mano che l'imposta di soggiorno viene incassata dal Comune).

Gettito dell'imposta di soggiorno previsto per il prossimo triennio

Imposta di soggiorno	2021	2022	2023
Gettito previsto	1.408.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00

Canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari e per le occupazioni mercatali

La Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), ai commi da 817 a 836, ha previsto che i Comuni, a decorrere dal 2021, istituiscano il nuovo Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione delle precedenti entrate relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e al canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai

tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Il canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria; per il Comune di Trieste che ha una popolazione superiore ai 20.000 abitanti la tariffa unitaria è di 1 euro per ciascuna utenza.

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.

507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Sempre la legge 160/2020 ai commi da 837 a 847 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscano, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

In attuazione delle disposizione della legge di Bilancio per l'anno 2020, il Comune di Trieste ha provveduto ad istituire il nuovo Canone Unico Patrimoniale con Deliberazione Consigliare n. 65 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto "Legge 160/2019: Approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

Con successiva Delibera della Giunta comunale n. 38 del 4 febbraio 2021, nel rispetto del principio normativo di mantenere invariato il gettito rispetto a quello conseguito dai canoni e tributi che sono stati sostituiti, sono state approvate le tariffe vigenti dal 1° gennaio 2021 per le diverse fattispecie confluite nel nuovo Canone Unico Patrimoniale. Il gettito è stato previsto in linea con le precedenti entrate

Canone Unico Patrimoniale	2021	2022	2023
Gettito previsto	4.801.000,00	4.801.000,00	4.801.000,00

Recupero evasione tributaria

Le entrate relative al recupero dell'evasione tributaria sono previste, nel 2021-2023, in linea con i risultati ottenuti negli anni precedenti dalle attività di contrasto all'evasione ai tributi locali ed erariali tenuto conto delle risorse umane ancora disponibili negli Uffici e del nuovo contratto di servizio con Esatto s.p.a. in base al quale anche la Società comunale dal 1° gennaio 2020 è legittimata ad emettere avvisi di accertamento tributario per recuperare l'IMU e la TARI evasa.

La previsione di entrata da recupero evasione è la seguente:

Tributo	2021	2022	2023
IMU recupero evasione	3.188.935,05	2.586.898,46	2.491.256,77
ICI recupero evasione	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TARSU/TARES/TARI recupero evasione	1.900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE	5.588.935,05	4.086.898,46	3.991.256,77

3.1.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti previsti sul Bilancio 2021-2023 erogati dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia risultano in linea con quelli erogati nell'anno 2020. E' stato previsto un maggior trasferimento di 1,8 milioni di euro per coprire le esigenze connesse all'epidemia.

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai trasferimenti correnti dai enti sovraordinati.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam. 2020/2021	Programmazio	one pluriennale
	2020	2021		2022	2023
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	184.806.824,52	162.891.732,36	-11,86%	153.851.148,61	153.672.648,61
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	21.090,63	10.500,00	-50,21%	10.500,00	10.500,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	763.515,00	434.365,00	-43,11%	434.365,00	434.365,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.050,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	614.083,98	96.900,00	-84,22%	31.900,00	31.900,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	186.220.564,13	163.433.497,36	-12,24%	154.327.913,61	154.149.413,61

3.1.3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Di seguito vengono riportati i dati relativi alle entrate extra-tributarie del Titolo 3.00 del Bilancio 2021-2023; le entrate sono state quantificate sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi/Uffici competenti o, in alternativa, sulla base dei trend dei gettiti registrati nei precedenti anni rispetto al triennio 2021-2023.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam. 2020/2021		
ripologio	2020	2021		2022	2023
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.039.050,48	35.711.984,26	15,06%	35.681.621,26	35.681.621,26
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.102.672,66	5.142.446,28	0,78%	7.000.446,28	7.000.446,28
Tipologia 300: Interessi attivi	264.113,52	260.000,00	-1,56%	260.000,00	260.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	8.420.267,30	5.856.848,22	-30,44%	6.106.848,22	6.106.848,22
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5.146.881,45	5.788.995,03	12,48%	4.717.838,81	4.637.328,14
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	49.972.985,41	52.760.273,79	5,58%	53.766.754,57	53.686.243,90

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Prevalentemente, si tratta delle c.d. entrate extra-tributarie derivanti dalle tariffe per i servizi a domanda individuale che, in generale nel triennio, saranno sottoposte ad un adeguamento limitato all'indice ISTAT qualora la variazione annuale sia significativa.

L'evoluzione delle entrate da servizi a domanda individuale è sinteticamente evidenziata nella tabella seguente.

Descrizione	Programmazione pluriennale					
Entrate da Servizio	2021	2022	2023			
Asilo nido	3.033.145,00	3.033.145,00	3.033.145,00			
Casa riposo anziani	9.643.795,50	9.608.795,50	9.608.795,50			
Fiere e mercati	675.000,00	755.000,00	755.000,00			
Mense scolastiche	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00			
Musei e pinacoteche	1.213.228,02	1.170.228,02	1.170.228,02			
Colonie e soggiorni stagionali	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
Corsi extrascolastici	1.033.637,06	1.018.143,35	1.018.143,35			
Impianti sportivi	991.145,13	991.145,13	991.145,13			
Servizi turistici	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
Altri servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
TOTALE	19.934.950,71	19.921.457,00	19.921.457,00			

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Principalmente si riferisce alle sanzioni per violazioni al codice della strada, previste in euro 2.520.000,00 per l'anno 2021: tali entrate sono state quantificate in collaborazione con gli Uffici Amministrativi della Polizia Municipale sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi tre esercizi trascorsi ed in considerazione del permanere della situazione di emergenza connessa all'epidemia da coronavirus e delle misure che riducono la "libertà di spostamento" delle persone. Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione della Giunta Comunale. Altre entrate classificate nella medesima tipologia attengono a sanzioni e penalità varie di minor entità irrogate per violazioni a norme regolamentari comunali o di legge.

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada (art. 208 comma 5 del DIgs 285/92).

Le riscossioni attese nel 2021 derivanti dalle entrate per le sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, così come definite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 30.11.2019, sono previste in complessivi euro 2.520.000,00.

La previsione delle somme da vincolare alla spesa, secondo le finalità fissate dagli artt. 208 e 142 del Codice della strada (D. Lgs. 285/92), sono pari ad Euro 1.260.000,00 come specificato nella seguente tabella nel rispetto delle percentuali fissate dalle norme vigenti.

Destinazione ai sensi dell'art. 208, comma 4	Totale in Euro
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (art. 208, comma 4, lettera a) [25%]	€ 270.625,00
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia (art. 208, comma 4 lettera b) [25%]	€ 270.625,00
Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis) (art. 208, comma 4, lettera c) [50%]	€ 541.250,00
Totale	€ 1.082.500,00

Destinazione ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter	Totale in Euro
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti)	€ 88.750,00
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al personale)	€ 88.750,00
Totale	€ 177.500,00

Interessi attivi

La relativa entrata, pari ad euro 260.000 nell'anno 2021, si è notevolmente ridimensionata nel tempo anche a causa della riduzione dei tassi di interesse sui mercati finanziari.

Altre entrate da redditi da capitale

Questa entrata si riferisce essenzialmente alla previsione di dividendi dalle società partecipate dal Comune di Trieste che si prevedono pari a euro 5.856.848,22 nel 2021.

Rimborsi e altre entrate correnti

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo e altre entrate correnti non altrimenti classificate, tra le quali sono ricomprese, ad esempio, le entrate da trattenute split payment commerciale (euro 19.617.300,00 all'anno per ogni anno del periodo), le entrate da trattenute per reverse charge (euro 600.000,00 in ciascun esercizio

del triennio); complessivamente nell'anno 2021 la previsione di entrata è pari ad euro 20.217.300,00.

3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Nell'anno 2021 le entrate in conto capitale destinate a finanziare le spese in conto capitale previste nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento delle opere pubbliche - Elenco Annuale	Importo 2021
Alienazione di immobili del patrimonio disponibile*	7.044.000,00
Proventi dei permessi a costruire e relative sanzioni	1.599.725,55
Contributi agli investimenti da Enti sovraordinati	34.459.384,85
Proventi Peep	150.000,00
Mutui	2.000.000,00
Avanzo di amministrazione	17.181.875,92
Proventi concessioni demaniali	50.000,00
Alienazione di partecipazioni	1.485.000,00
Fondo IMU-TASI	310.787,84
Contributi da privati	32.501.051,89

^{*} A fini prudenziali viene utilizzata la quota di alienazioni che si prevede venga incassata nel corso del 2021

Le altre spese di investimento previste nel 2021 sono state iscritte con l'obiettivo di essere realizzate entro il 31.12.2021, fermo restando che in corso d'anno si verificheranno i relativi crono programmi al fine di adeguare l'esigibilità delle spese alla costituzione del FPV di spesa.

3.2.1 ENTRATE DEL TITOLO 4°

Le risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili ad entrate iscritte nel titolo 4° di cui alla seguente tabella:

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam.		
poisgio	2020	2021	2020/2021	2022	2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	68.323.768,97	101.046.504,22	47,89%	38.445.760,64	28.680.426,89
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	79.506.452,28	111.625.934,99	40,40%	56.819.233,64	44.177.426,89
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.752.600,84	2.828.077,33	61,36%	1.796.530,50	1.500.000,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.430.082,47	7.751.353,44	-17,80%	16.576.942,50	13.997.000,00

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2021, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e gli acquisti di beni durevoli (arredi, mobili, attrezzature informatiche, ecc.) programmati dall'Ente.

Tributi in conto capitale

La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni in conto capitale. Nello specifico, non sono previste entrate per tale tipologia.

Contributi agli investimenti

In questa tipologia sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune da Amministrazioni Pubbliche sovraordinate (Stato e Regione), da altri enti pubblici e da soggetti privati. Sul bilancio 2021, a finanziamento delle spese di investimento, sono stati previsti contributi da Enti sovraordinati per euro 56.010.576,10.

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Sono ricomprese all'interno di questa tipologia di entrata i proventi derivanti dalle previsioni del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11/11/2021 e redatto ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, successivamente integrato dall'art. 33, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, modificato dall'art. 27 della legge n. 214/2011.

Nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del triennio 2021-2023 sono state previste alienazioni per complessivi:

- euro 24.496.067,00 come previsione massima di accertamento di cui incassabili nel 2021 euro 17.079.518,00;
- euro 18.327.825,00 come previsione massima di accertamento di cui incassabili nel 2022 euro 18.327.825,00;
- euro 25.727.038,00 come previsione massima di accertamento di cui incassabili nel 2023 euro 25.727.038,00;

In parte entrata di Bilancio le suddette somme saranno accertate sulla base dei contratti di vendita o di atti idonei a supportare la ragione del credito e la sussistenza del titolo giuridico del Comune a vantare il credito nei confronti dell'acquirente o del debitore e potranno solo successivamente essere impegnate in parte spesa sulla base delle specifiche destinazioni previste dal Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023.

In particolare nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 sono state previste opere finanziate con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari per i seguenti importi complessivi:

- euro 7.044.000,00 nel 2021;
- euro 16.007.942,50 nel 2022;
- euro 13.520.000,00 nel 2023.

Altre entrate in conto capitale

Una importante voce di questa tipologia di entrate è costituita dai proventi per permessi di costruire, in cui sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione, la cui previsione è formulata tenendo conto degli incassi degli ultimi tre anni ed in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 i proventi da permessi di costruire sono destinati a finanziare la spesa di investimento per euro 2.828.077,33 in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461 della legge n. 232/2016.

Le previsioni dei proventi da concessioni edilizie per il 2021 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017), con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1º gennaio, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico:
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Altre voci di entrata in conto capitale di rilievo sul bilancio 2021 sono:

- la quota di imposta di soggiorno destinata alla copertura di spese in conto capitale pari ad euro 298.500,00;
- il mutuo da contrarre per euro 2.000.000,00;
- i contributi da privati per euro 37.495.737,89;
- la quota di euro 200.000,00 delle sanzioni per violazione al codice della strada.

Altre voce di entrata in conto capitale di particolare rilievo è costituita dall'Avanzo di amministrazione che viene applicato alla spesa in conto capitale del Bilancio 2021 per l'importo di euro 24.680.905,57.

3.2.2 ENTRATE DEL TITOLO 5°

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
Tipologic	2020/2021 2021 2020/2021		2022	2023	
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	537.200,00	1.816.821,00	238,20%	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	550.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	20.831,60	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.108.031,60	1.816.821,00	-70,26%	0,00	0,00

Alienazione di attività finanziarie

Sono ricomprese all'interno di questa tipologia di entrata i proventi derivanti da operazioni di cessione di pacchetti azionari. Nel corso del triennio 2021-2023 non sono previste operazioni di cessione di azioni detenute dal Comune.

Riscossione crediti di breve termine

Si tratta, prevalentemente, di introiti connessi ad anticipi di stipendi e competenze collegati a regolazioni contabili di pari importo previsti in parte spesa corrente.

3.2.3 ENTRATE DEL TITOLO 6°

L'ammontare del nuovo debito che si prevede di contrarre nel prossimo triennio 2021-2023 è limitato ad un mutuo di 2 milioni di euro da contrarre con la Cassa Depositi è Prestiti nell'anno 2021 per il finanziamento dell'intervento sulla piscina "Acquamarina".

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
pologio	2020	2021	2020/2021	2022	2023
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.400.000,00	2.000.000,00	-78,72%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	9.400.000,00	2.000.000,00	-78,72%	0,00	0,00

Lo stock del debito finanziario con oneri a carico del Comune di Trieste, al lordo dei contributi regionali e provinciali, alla data del 31/12/2020 è pari ad € 87.974.490, con un tasso medio annuo pari al 3,06%, una durata residua di 20 anni e 10 mesi e una durata finanziaria media di 11 anni e 11 mesi.

La tabella seguente evidenzia la composizione del debito distinguendo i mutui e prestiti con oneri a carico del Comune da quelli con oneri a totale carico dello Stato.

Mutui e prestiti obbligazionari con oneri a carico del Comune.

Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stock debito residuo al 31/12	123.292.159	95.091.914	85.257.583	87.974.490	86.018.831	82.297.788	78.486.833
Nuovi mutui	2.400.000	450.000	1.400.000	5.700.000	2.000.000,00	0,00	0,00
Rimborso anticipato mutui/prestiti	6.005.644	16.029.413	869.727	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quote capitale mutui/ prestiti (ammortamento)	15.528.331	11.703.309	10.364.604	2.983.093	3.955.659	3.721.042	3.810.956
Quota Interessi	4.030.616	3.526.285	3.263.210	2.902.057	2.747.499	2.671.091	2.571.104
Contributi da Regione, Stato e al- tri enti destinati a rimborso di pre- stiti	4.122.111	3.600.430	3.029.463	2.407.035	2.416.592	2.394.606	1.864.364

Mutui a totale carico dello Stato

Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stock debito residuo al 31/12	23.153.342	22.315.428	21.430.894	20.497.126	19.588.950	18.630.068	17.617.624
Rimborso quote capitale mutui (ammortamento)	793.769	837.914	884.534	933.768	908.176	958.883	1.012.444
Quota Interessi	1.311.185	1.267.039	1.220.419	1.171.186	1.120.214	1.069.507	1.015.945

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, sono ampiamente inferiori al limite di delegabilità dei cespiti di entrata, fissato dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (dato del rendiconto 2019).

Di seguito si evidenzia il rispetto dei **vincoli di indebitamento** mettendo in evidenza l'ammontare della spesa per interessi "potenzialmente" disponibile per l'assunzione di nuovi mutui.

TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (da rendiconto 2019)	352.407.131,75			
S	PESA ANNUALE	PER RATE MUTU	I/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10%)	%) 35.240.713,17			
	2021	2022	2023	
(-) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie autorizzati fino al 31/12/2020	3.867.713,16	3.740.597,52	3.587.049,85	
(-) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00	
(+) Contributi erariali in c/interessi su mutui	1.971.444,03	1.890.124,64	1.698.039,73	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	33.344.444,04	33.390.240,29	33.351.703,05	
	2021	2022	2023	
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31.12 esercizio precedente	87.974.490,00	86.018.831,10	82.297.788,70	
(+) Debito autorizzato nei singoli esercizi finanziari	2.000.000,00	0,00	0,00	
Totale debito dell'Ente	89.974.490,00	86.018.831,10	82.297.788,70	

Il calcolo del rapporto tra stock di debito residuo al 31.12.2019 ed accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata evidenzia una percentuale del 24,19% pertanto il Comune di Trieste non è tenuto al rispetto del vincolo della riduzione del debito residuo.

	Rendiconto 2019
Stock di debito residuo al 31.12.2019	85.257.582,93
Accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata	352.407.131,75
Percentuale stock debito su accertamenti	24,19%

L'evoluzione dello stock di debito complessivo del Comune nel triennio 2021-2023 è il sequente:

	2021	2022	2023
Debito di inizio periodo	87.974.490	86.018.831	82.297.788
Ammortamento del capitale nel periodo (-)	3.955.659	3.721.042	3.810.956
Nuovo debito assunto nei singoli anni (+)	2.000.000	0	0
Stock di debito di fine periodo	86.018.831	82.297.789	78.486.832

Dal punto di vista della sostenibilità del debito i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia sono tenuti a rispettare il vincolo disciplinato dall'articolo 21 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 20/2020, nonché delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020. In particolare, l'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune stesso. La norma istitutiva prevede che il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come determinato nel "Piano degli indicatori di bilancio" presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – si tratta dell'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari). Il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei Comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all'articolo 64 della legge regionale n. 18/2015.

Per il Comune di Trieste, in particolare, a Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 18/2015, ha individuato il valore soglia per classe demografica con più di 150.000 abitanti nell'indicatore del 8,67%.

Il calcolo dell'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) dell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, effettuato utilizzando i dati del Bilancio di previsione 2021-2023 sull'annualità 2021 evidenzia un risultato pari a 1,41.

Per quanto riguarda la gestione attiva dello stock di indebitamento il Comune di Trieste intende aderire all'operazione di ristrutturazione del debito prevista dall'articolo 39 del D.L. 162/2019, convertito in Legge 8/2020, con il quale si prevede che gli enti locali che hanno contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al MEF,

apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche.

Non appena verranno dettagliate con Decreto Ministeriale le modalità ed i tempi di perfezionamento dell'operazione gli Uffici competenti avvieranno l'iter del procedimento di ristrutturazione dei mutui in essere aventi le caratteristiche previste dalla legge, proponendo apposita istanza al Ministero ed impegnandosi, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

3.2.4 ENTRATE DEL TITOLO 7°

Le entrate del titolo 7° riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere.

L'articolo 222 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL) dispone che l'anticipazione di tesoreria non può superare il limite di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli dell'entrata; tale limite è stato innalzato per il 2015 da tre a cinque dodicesimi dall'art. 2 del D.L. 28/1/2014, n. 4, convertito nella legge 28/3/2014, n. 50, limite successivamente prorogato sino al 31/12/2016 dal comma 738 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e poi sino al 31/12/2017 dal comma 43 della legge n. 232/2017 (legge di bilancio 2017).

L'importo massimo dell'anticipazione di cassa concedibile per il 2021 in base ai calcoli previsti dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000 è di Euro 146.836.304,90. Esclusivamente a fini prudenziali, per l'anno 2021, con Delibera di Giunta n. 488 del 26 novembre 2020, l'Ente ha quantificato l'anticipazione di tesoreria concedibile nell'importo massimo di euro 40.000.000,00.

L'Ente tuttavia non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso del triennio (triennio precedente 2018-2020 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria).

L'andamento prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam.	Programmazione pluriennale		
	2020	2021	2020/2021	2022	2023	
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00%	40.000.000,00	40.000.000,00	
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00%	40.000.000,00	40.000.000,00	

3.2.5 ENTRATE DEL TITOLO 9°

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese di cui al titolo VII.

I servizi per conto terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente. Si ha autonomia decisionale quando il Comune controlla almeno una delle seguenti variabili:

- a) soggetti destinatari;
- b) ammontare;
- c) tempi.

Da tale principio si deduce che le stese elettorali non costituiscono partite di giro.

3.3 LE ENTRATE C.D. "RICORRENTI" E C.D. "NON RICORRENTI"

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti" Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Le entrate correnti finanziano la spesa corrente, mentre quelle non ricorrenti (o non ripetitive) finanziano le spese non ricorrenti e la spesa in conto capitale. E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

L'art. 25 comma 1 lett. b) della L. 196/2009 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;

- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, quando hanno natura straordinaria e non andamento costante negli esercizi il riferimento è al trend delle entrate da lotta all'evasione registrato nei precedenti anni;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobili;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Partendo da queste premesse, sono da considerare "non ricorrenti" e come tali con effetti <u>non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti entrate:</u>

Entrate in conto corrente c.d. "non ricorrenti"	2021	2022	2023
Progetto FA.MI: con cofinanziamento EU	866.472,29	0,00	0,00
TOTALE Entrate in conto corrente c.d. "non ricorrenti"	866.472,29	0,00	0,00

Entrate in conto capitale c.d. "non ricorrenti"	2021	2022	2023
Entrate per alienazione di immobili e terreni	7.751.353,44	16.576.942,50	13.997.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	29.757,81	0,00	0,00
Contributi pubblici agli investimenti	61.134.173,77	28.151.154,23	26.816.063,00
Contributi privati agli investimenti	37.495.737,89	7.900.000,00	0,00
Alienazioni di attività finanziarie	1.816.821,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti	2.000.000,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazioni di Tesoreria	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TOTALE Entrate in conto capitale c.d. "non ricorrenti"	150.227.843,91	92.628.096,73	80.813.063,00
TOTALE Entrate c.d. "non ricorrenti"	151.094.316,20	92.628.096,73	80.813.063,00

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4.1 nel ribadire che l'elencazione delle entrate e delle spese non ricorrenti deve essere indicata nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione al fine di consentire il controllo dell'equilibrio sostanziale di parte corrente

Spese correnti c.d. "non ricorrenti"	2021	2022	2023
Redditi da lavoro dipendente	385.000,00	0,00	0,00
Acquisto beni e servizi	711.700,00	106.200,00	106.200,00
Trasferimenti correnti	486.472,29	0,00	0,00
Interessi passivi	7.091,15	4.500,00	4.500,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	343.691,00	446.191,00	446.191,00
Altre spese correnti	264.979,81	387.222,00	387.222,00
TOTALE Spese correnti c.d. "non ricorrenti"	2.198.934,25	944.113,00	944.113,00

Spese in conto capitale c.d. "non ricorrenti"	2021	2022	2023
Spese di investimento	190.536.703,53	60.915.263,89	40.694.941,16
Rimborso Anticipazioni di Tesoreria	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Spese per incremento di attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE Spese in conto capitale c.d. "non ricorrenti"	230.736.703,53	100.915.263,89	80.694.941,16
TOTALE Spese c.d. "non ricorrenti"	232.935.637,78	101.859.376,89	81.639.054,16

4. VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE IN PARTE SPESA

Per una prima valutazione sulla destinazione delle risorse finanziarie in entrata, la tabella seguente riporta l'articolazione della spesa per Titoli con riferimento al periodo 2021/2023.

Spese per finanziare i programmi dell'amministrazione	2021	2022	2023
Disavanzo d' amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	347.610.617,64	328.176.354,62	328.473.684,90
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	190.536.703,53	60.915.263,89	40.694.941,16
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	750.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	4.863.883,00	4.679.925,21	4.823.400,52
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	145.962.660,00	145.962.660,00	145.962.660,00
TOTALE Spese	729.723.864,17	580.284.203,72	560.504.686,58

4.1 SPESE CORRENTI

Le spese correnti sono state stimate sulla base dell'andamento storico degli anni precedenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, stante le entrate correnti disponibili.

In generale si è operato un contenimento alla spesa corrente rivedendo la stessa in un'ottica di razionalizzazione anche in materia di spending review, attività già avviata negli esercizi precedenti, considerando che una compressione eccessiva della spesa rispetto alle reali necessità della collettività pone problematiche soprattutto nel lungo periodo e che drastici tagli andrebbero a discapito dell'efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Le spese correnti sono previste in complessivi euro 347.610.617,64 per l'anno 2021, euro 328.176.354,62 per il 2022 ed euro 328.473.684,90 per il 2023, comprensive del Fondo Pluriennale Vincolato.

Nella tabella successiva si pone in evidenza la spesa corrente suddivisa secondo la struttura del nuovo bilancio armonizzato in Missioni.

Denominazione	Risorse assegnate 2021	Risorse assegnate 2022	Risorse assegnate 2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101.981.800,00	80.134.053,25	77.267.458,06
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	19.349.221,74	18.057.992,10	17.898.539,72
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	75.573.859,47	45.586.115,92	39.973.484,82
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	51.328.903,27	37.579.220,98	37.746.206,05

TOTALE	729.723.864,17	580.284.203,72	560.504.686,58
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	145.962.660,00	145.962.660,00	145.962.660,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	4.863.883,00	4.679.925,21	4.823.400,52
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	12.888.780,38	13.310.172,28	13.393.419,28
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.640,00	8.640,00	8.640,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	8.901.895,56	8.063.863,16	8.716.172,73
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	131.968.744,68	109.030.780,31	109.096.429,98
MISSIONE 11 - Soccorso civile	48.583,41	48.583,41	48.583,41
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	42.173.676,33	21.060.919,88	10.383.052,51
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54.858.612,01	45.424.130,31	44.916.203,27
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.369.243,15	2.217.468,03	1.929.420,41
MISSIONE 07 - Turismo	2.468.034,56	1.674.888,68	1.674.888,68
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.977.326,61	7.444.790,20	6.666.127,14

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

MACROAGGREGATI	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
- Redditi da lavoro dipendente	106.034.752,63	102.179.592,81	102.674.688,21
- Imposte e tasse a carico dell'Ente	5.145.111,49	5.142.865,04	5.142.865,04
- Acquisto di beni e servizi	162.724.806,47	154.734.351,91	154.596.144,91
- Trasferimenti correnti	39.093.958,65	31.282.169,97	31.282.169,97
- Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
- Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
- Interessi passivi	3.889.858,15	3.761.097,53	3.607.549,90
- Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.646.384,11	9.586.139,01	9.576.139,01
- Altre spese correnti	21.075.746,45	21.490.138,35	21.594.127,86
TOTALE TITOLO 1°	347.610.617,95	328.176.354,62	328.473.684,90

Redditi di lavoro dipendente

Il programma del fabbisogno triennale del personale facente parte del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023, è improntato al rispetto del principio del contenimento della spesa complessiva per il personale dipendente così come imposto dell'art. 14, comma 7, della Legge 122/2010 tenuto conto che nel vincolo non rientra la maggior spesa per gli oneri di personale conseguente ai rinnovi contrattuali.

I redditi da lavoro dipendente rilevano la spesa relativa al trattamento economico tabellare di ciascun anno del triennio 2021-2023 nonché delle altre indennità erogate oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell'esercizio precedente confluita nel FPV.

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, nel triennio 2021-2023 si è tenuto conto dei futuri aumenti contrattuali, prevedendo i relativi stanziamenti a bilancio in funzione del numero complessivo di personale in forza per ciascun anno del triennio.

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, imposta di registro e bolli auto. Per quanto riguarda i servizi di natura commerciale erogati direttamente dal Comune, utilizzando proprio personale, si conferma la convenienza dell'opzione per la determinazione dell'imponibile I.R.A.P. con il metodo di cui all'art. 10, comma 2, D. Lgs. 446/97 che consente di risparmiare interamente l'imposta relativa a tali servizi.

Acquisto di beni e servizi

Gli acquisti di beni e di servizi sono stati quantificati in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi ai cittadini.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'Ente a terzi.

Interessi passivi

La voce di spesa per interessi passivi è dovuta ad interessi sul debito contratto dal Comune. Per effetto della scelta dell'Amministrazione di attuare nel tempo una politica di riduzione dello stock di indebitamento e di contenimento di nuovo indebitamento, la spesa complessiva per interessi passivi risulta in costante diminuzione: euro 3.889.858,15 nel 2021, euro 3.761.097,53 nel 2022 ed euro 3.607.549,90 nel 2023.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla classificazione di bilancio di cui al DCPM 28 dicembre 2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi ed i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

Altre spese correnti

In base alla classificazione di bilancio di cui al DCPM 28 dicembre 2011 in questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati. Sono qui classificati:

4.2 FONDO DI RISERVA

L'articolo 166 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali iscrivono nella parte spesa corrente un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Per l'anno 2021 il fondo di riserva ordinario è stanziato nella misura dello 0,30% delle spese correnti per un importo di euro 1.051.607,84 (il fondo di riserva per l'anno 2022 è pari ad euro 1.151.640,43 e per l'anno 2023 è pari ad euro 1.234.887,43).

La quota dello stesso da riservare alla copertura di eventuali spese non prevedibili, ai sensi del comma 2-bis dell'art.166 del D.Lgs. n.267/2000, per l'anno 2021 ammonta ad euro 518.498,62.

Previsione Fondo di Riserva	2021	2022	2023
Spese correnti del Titolo 1°	347.610.617,64	328.176.354,62	328.473.684,90
Calcolo Fondo di riserva minimo su Tit. I	1.042.831,85	984.529,06	985.421,05
Totale Fondo di riserva a Bilancio	1.051.607,84	1.151.640,43	1.234.887,43
Percentuale	0,30%	0,35%	0,38%

4.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Con riferimento all'art. 36 del D.Lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

In pratica la finalità del fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, è quella di "fondo rischi" diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata, all'Intervento 10 delle spese correnti, una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Alla chiusura dell'esercizio, costituendo economia di spesa ai sensi dell'art. 183, c. 3 del Tuel, concorre alla determinazione del risultato finale della gestione, confluendo nell'avanzo di amministrazione tra i fondi accantonati, di cui all'art. 187, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della L. n. 190/2014 e dall'art. 1 comma 882 della L. n. 205/2017 che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" (e quindi applicando la percentuale del 100%). Pertanto, al fine di rafforzare gli equilibri di bilancio degli enti locali, la Legge di Bilancio per l'anno 2020 ha previsto le percentuali di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- il 100 per cento nel 2021;
- il 100 per cento nel 2022;
- il 100 per cento nel 2023;

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia le seguenti entrate:

- a) crediti provenienti da amministrazioni pubbliche;
- b) entrate auto liquidate accertate per cassa;
- c) i crediti assistiti da fidejussione
- d) altre entrate che siano considerate di sicura esigibilità, ma tale scelta deve essere opportunamente motivata nella relazione al bilancio.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

NUM. AP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
00000700	IMPOSTA DI SOGGIORNO	si accerta pari alle riscossioni
00000705	IMPOSTA DI SOGGIORNO PER SPESE DI INVESTIMENTO	si accerta pari alle riscossioni
00010600	ADDIZIONALE IRPEF	calcolata sugli imponibili
00072000	INTROITO IVA AUTOFATTURE REVERSE CHARGE - RILEVANTE IVA	l'iva viene accertata pari alle riscossioni
00074800	CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO GAS ALL'ACEGAS S.P.A RILEVANTE IVA	il Comune ha la possibilità di compensare l'entrata con i debiti per servizi affidati alla società
00082400	PROVENTI DA FITTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTE IVA	il gettito va in avanzo vincolato e può essere usato solo se riscosso.
00082500	PROVENTI DA FITTI USI CIVICI - RILEVANTI IVA	il gettito va in avanzo vincolato e può essere usato solo se riscosso.
00082600	FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00082700	CONCESSIONI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN GESTIONE AD ACEGAS - RILEVANTI IVA	il Comune ha la possibilità di compensare l'entrata con i debiti per servizi affidati alla società
00082710	FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN GESTIONE AD ACEGAS - RILEVANTI IVA	il Comune ha la possibilità di compensare l'entrata con i debiti per servizi affidati alla società
00082900	FITTI REALI STABILI COMUNALI RILEVANTI IVA A FINANZIAMENTO SPESA D'INVESTIMENTO	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00089100	INTERESSI ATTIVI PER GLI ENTI FONDAZIONALI	si accerta pari alle riscossioni
00089200	INTERESSI ATTIVI PER GLI USI CIVICI	si accerta pari alle riscossioni
00090200	DIVIDENDI ENTI FONDAZIONALI	si accerta pari alle riscossioni
00090300	DIVIDENDI USI CIVICI	si accerta pari alle riscossioni
00091800	ALTRE ENTRATE PER GLI ENTI FONDAZIONALI	si accerta pari alle riscossioni
00091900	ALTRE ENTRATE PER GLI USI CIVICI	si accerta pari alle riscossioni
00092000	OPERAZIONI SPLIT PAYMENT SU FATTURE RILEVANTI IVA	l'iva viene accertata pari alle riscossioni
00093000	OPERAZIONI SPLIT PAYMENT SU FATTURE RILEVANTI IVA	l'iva viene accertata pari alle riscossioni
00096500	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (MOD. 730 SURROGA PENSIONI, DONAT.SANGUE,DANNI,ONERI RIP.ACEGA E VARI)	si accerta per cassa
00096510	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DI COMPETENZA DELSERVIZIO RISORSE UMANE	si accerta per cassa
00096520	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DI COMPETENZA DEL SERIVIZIO RISORSE UMANE	si accerta per cassa
00096700	FONDO INNOVAZIONE – DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE – PER IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	è oggetto di giro contabile con pari spesa

00096900	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096910	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096920	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096930	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER LA DIREZIONE GENERALE E LE RISORSE UMANE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096940	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096950	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096960	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096970	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096980	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097000	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RISORSE UMANE - RILEVANTI IVA	si accerta per cassa
00097200	RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AL SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI	si tratta di società partecipate
00097400	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097410	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097600	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097610	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097700	FONDO INNOVAZIONE – DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO – PER IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097800	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
0097810	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097900	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	è oggetto di giro contabile con pari spesa

FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT			
INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	00097910	CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI	
CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' PONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' PRIMBORSI SPESE PER IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE (CIVANZI, SCONTI, VARIE) - RILEVANTI IVA DIDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI A CURA DEI MERCATI - RILEVANTI IVA PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DO304000 Proventi di concessioni cimiteriali per spese di investimento TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - PRILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - SI accerta per cassa	00098200	INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E	
INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	00098210	CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E	
INVESTIMENTO PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' Sepsa e oggetto di giro contabile con pari spesa e oggetto di giro conta	00098300	INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E	
DALL'ATER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE (CIVANZI, SCONTI, VARIE) - RILEVANTI IVA Si accerta per cassa 00104100 MERCATI - RILEVANTI IVA PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 00220000 Proventi di concessioni cimiteriali per spese di investimento TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOTRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DI SPESE DI INVESTIMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE ALFINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa è oggetto di giro contabile con pari spesa è oggetto di giro contabile con pari spesa i accerta per cassa	00098800	INVESTIMENTO PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO,	
00103500 DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE (CIVANZI, SCONTI, VARIE) - RILEVANTI IVA si accerta per cassa 00104100 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI A CURA DEI MERCATI - RILEVANTI IVA si accerta per cassa 00104200 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE si accerta per cassa 00220000 Proventi di concessioni cimiteriali per spese di investimento si accerta per cassa TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO è oggetto di giro contabile con pari spesa 00304100 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO è oggetto di giro contabile con pari spesa 00305000 RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO si accerta per cassa 00305100 RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa	00101300		
MERCATI – RILEVANTI IVA 00104200 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 00220000 Proventi di concessioni cimiteriali per spese di investimento TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOTRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa	00103500	DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED	si accerta per cassa
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 00220000 Proventi di concessioni cimiteriali per spese di investimento si accerta per cassa TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOTRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa è oggetto di giro contabile con pari spesa è oggetto di giro contabile con pari spesa i accerta per cassa	00104100		si accerta per cassa
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOTRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa	00104200		si accerta per cassa
DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOTRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa	00220000	Proventi di concessioni cimiteriali per spese di investimento	si accerta per cassa
00304100 RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa	00304000	DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOTRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO	
00305000 ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa	00304100	RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI	
00305100 ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - si accerta per cassa	00305000	ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI	si accerta per cassa
	00305100	ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	si accerta per cassa

Il procedimento di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato con riferimento al periodo 2021-2023, si è articolato nelle seguenti fasi:

- 1[^]. sono state individuate le voci di entrata ritenute esposte al rischio di formazione di crediti dubbia e difficile esazione;
- 2[^]. si è proceduto a calcolare, per ciascuna voce di entrata, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi. La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento;

3[^]. il procedimento si è concluso con la quantificazione dell'importo dell'accantonamento del Fondo da iscrivere in bilancio nei singoli anni 2021, 2022 e 2023.

Ai sensi del comma 79 della legge di bilancio 160/2019, gli enti locali per le annualità 2020-2021 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella del 100%, a condizione che abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento. Il Comune di Trieste rientra nel novero degli enti virtuosi rispetto a tale fattispecie ma ugualmente, in considerazione della particolare situazione di crisi economica che si è venuta a creare in conseguenza delle misure restrittive introdotte per contenere l'epidemia da COVID-19, in sede di bilancio di previsione 2021 si è ritenuto di calcolare l'accantonamento al FCDE applicando la percentuale del 100%, come per gli anni 2022-2023, onde disporre di una maggiore disponibilità di risorse con cui fronteggiare eventuali perdite su crediti che potrebbero registrarsi nel corso del prossimo triennio.

Per la determinazione del FCDE da stanziare nei singoli anni 2021, 2022 e 2023 si sono fatti i calcoli di cui alla tabella sotto riportata:

	Accantonamento 2021	Accantonamento 2022	Accantonamento 2023
Fondo crediti di dubbia esigibilità su entrate tributarie	8.584.113,88	7.829.002,88	7.829.003,08
Fondo crediti di dubbia esigibilità su entrate da trasferimenti da privati	176.639,42	176.639,42	176.639,42
Fondo crediti di dubbia esigibilità su entrate extratributarie	3.111.367,08	3.670.533,63	3.670.533,63
Fondo crediti di dubbia esigibilità potenziale	11.872.120,38	11.676.175,93	11.676.176,13
Percentuale accantonamento a fondo prevista dal Principio contabile 4/2	100,00%	100,00%	100,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità effettivo	11.872.120,54	11.863.479,85	11.863.479,85
Effettiva percentuale accantonamento	100,00%	101,604%	101,604%

Complessivamente il FCDE per il triennio ammonta ad euro 35.599.080,24.

Si evidenzia, infine, che risulta già accantonata nell'avanzo presunto di amministrazione la somma di euro 54.376.397,23 quale quota di FCDE stanziata negli esercizi precedenti.

4.4 ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo rischi contenzioso

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di

soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). A Bilancio 2021-2023 è stato previsto uno stanziamento di euro 160.000,00 sull'anno 2021, euro 290.000,00 sull'anno 2022 ed euro 290.000,00 sull'anno 2023 in considerazione del contenzioso in atto e della probabilità di soccombenza.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), che prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo. Dall'analisi delle società partecipate, si evince che nessuna di esse presenta perdite non immediatamente ripianate e pertanto non è stato costituito il fondo.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al

D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di euro 22.879,33 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiunge la somma derivante dai precedenti stanziamenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco già confluita nella quota accantonata dell'avanzo.

4.5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il Fondo Pluriennale Vincolato, di seguito FPV, è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare coincidere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla

nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile c.d. "armonizzata" estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il Fondo Pluriennale Vincolato in Uscita (FPV/U) accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, viene poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata - FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale vincolato al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In particolare per la parte corrente il FPV viene costituito per le voci relative al trattamento accessorio del personale, stanziato nel fondo incentivante dell'anno di competenza ma liquidato nell'anno successivo.

Per la parte in Conto Capitale il FPV, in fase di predisposizione del bilancio, viene quantificato in base ai cronoprogrammi approvati fino alla data di redazione dei documenti di bilancio, l'FPV viene poi verificato dai diversi Responsabili Unici di Procedimento (RUP) a consuntivo sulla base dei cronoprogrammi delle singole opere conclusi.

Nella tabella che segue viene data evidenza dell'ammontare dei FPV in entrata ed in spesa sui documenti di bilancio 2021-2023.

Parte entrata	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti	10.864.264,73	4.586.609,00	4.586.609,00
Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in conto capitale	53.507.049,50	8.108.478,50	0,00
Parte spesa	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Fondo pluriennale vincolato in uscita per spese correnti	4.586.609,00	4.586.609,00	4.607.351,51
Fondo pluriennale vincolato in uscita per spese in conto capitale	8.108.478,50	0,00	0,00

FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che <u>a partire dall'anno 2021</u>, le Amministrazioni Pubbliche, diverse dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

<u>devono</u> stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, in base ai dati estratti dalla PCC l'accantonamento non dovrà essere previsto nei documenti di Bilancio 2021-2023 in quanto il debito commerciale residuo scaduto e rilevato al 31/12/2020 risulta pari ad euro 306.524,58 e tale importo non è superiore al 5 per cento (euro 7.424.093,85) del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (euro 148.481.876,95).

Per quanto riguarda l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 questo è stato calcolato applicando le modalità di calcolo previste dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 (la norma prevede l'obbligo da parte di ciascuna amministrazione di elaborare un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento).

Tale indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, al netto dell'IVA, rapportata alla somma, al netto dell'IVA, degli importi pagati, al netto dell'IVA, nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti i giorni, compresi i festivi; sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Per il Comune di Trieste, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 ha registrato un valore di: - 12,11 (meno dodici virgola undici) che in altri termini evidenzia tempi di pagamento minori rispetto a quelli massimi previsti dalla legge.

5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020

In sede di predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020 ed in corso di esercizio provvisorio; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio non sono ancora stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione.

Il risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2021 risulta essere stimato ad oggi in euro 117,824,173,31 tal proposito va considerata la composizione dell'avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente tabella:

TABE	TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021		
1) Data	main ariana dal risultata di granziniatraniana muasunta al 24/42/2020		
	rminazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	400 007 704 04	
(+)	Risultato di amministrazione iniziale 2020	109.067.791,94	
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	63.103.563,77	
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	461.721.383,70	
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	428.241.557,21	
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	12.130.440,92	
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	7.051.018,51	
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	11.453.223,03	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	212.024.982,82	
+	Accertamenti presunti per il restante periodo del esercizio 2020	700.000,00	
-	Impegni presunti il restante periodo del esercizio 2020	12.639.769,83	
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	23.000.000,00	
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00	
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00	
-	Fondo Pluriennale Vincolato	59.261.039,68	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	117.824.173,31	

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Parte accantonata	
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	54.376.397,23
Fondo Contenziosi	429.176,67
Accantonamenti diversi	3.849.255,01
B) Totale parte accantonata	58.654.828,91
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili per legge	1.007.422,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	18.521.710,12
Vincoli dalla contrazione di mutui	4.669.529,51
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	26.839.257,17
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	51.037.918,97
D) Parte destinata agli investimenti	1.645.693,33
E) Avanzo presunto parte disponibile	6.485.732,10

Il principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 al punto 9.2, in via generale prevede che "non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale). L'applicazione al bilancio dell'avanzo di amministrazione presunto contrasta con i principi costituzionali del pareggio, trattandosi di un'entrata non certa fino all'approvazione definitiva del rendiconto.

Rispetto al principio generale di non applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto al bilancio di previsione la normativa contabile prevede alcune deroghe specifiche, infatti è possibile applicare al bilancio di previsione l'avanzo presunto relativo:

- a) ai fondi vincolati;
- b) ai fondi accantonati risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

Inoltre è possibile applicare l'avanzo solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

L'Ente può applicare "in via anticipata" al bilancio di previsione i fondi vincolati che risulteranno tali con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Tale facoltà riguarda tutti i fondi vincolati a prescindere dalla natura dei vincoli (mutui, trasferimenti correnti, trasferimenti di parte capitale) e a prescindere dall'anno in cui si è formato l'avanzo. E' quindi possibile applicare l'avanzo vincolato sia che provenga dai vincoli determinati dall'approvazione dell'ultimo rendiconto

approvato (esercizio 2019), sia che derivi da vincoli costituiti nell'ultimo esercizio (2020). Questo per agevolare la realizzazione di quanto risulta già finanziato con entrate specificamente destinate.

Diversamente l'Ente può applicare al bilancio di previsione iniziale esclusivamente i fondi accantonati derivanti dall'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2019) e non gli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2020, che potranno essere applicati al bilancio di previsione solo in seguito ad una specifica variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020.

L'Ente può applicare al bilancio di previsione iniziale i fondi destinati o liberi solo se, come avvenuto negli anni passati l'approvazione del bilancio di previsione è disposta successivamente all'approvazione del Rendiconto della Gestione. In considerazione delle attuali scadenze di approvazione del Bilancio 2021-2023 (31.3.2021) e di approvazione del Rendiconto 2020 (30.4.2021) i fondi destinati ed i fondi liberi non possono essere applicati al bilancio di previsione in fase di predisposizione.

Per le quote di avanzo di amministrazione applicabili al Bilancio di previsione, l'avanzo concorre positivamente agli equilibri, e si considera quello iscritto in bilancio anche se non impegnato alla fine dell'esercizio.

Utilizzo quote vincolate e accantonate del risultato amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	113.693,30
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	10.318.957,69
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.659.073,52
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.432.262,93
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	28.523.987,44

6. SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON RISORSE DISPONIBILI O MEDIANTE RICORSO AL DEBITO

Per il finanziamento delle spese in conto capitale, ovvero delle spese connesse alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e per gli acquisti di beni durevoli, nel Bilancio 2021-2023 sui Titoli 4°, 5° e 6° sono stanziati complessivamente euro 115.442.755,99 nel 2021, euro 56.819.233,64 nel 2022 ed euro 44.177.426,86 nel 2023, come puntualmente evidenziato nelle seguenti tabelle.

Riferimento Bilancio	2021	2022	2023
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	111.625.934,99	56.819.233,64	44.177.426,89
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.816.821,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Entrate da accensione di prestiti	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	115.442.755,99	56.819.233,64	44.177.426,89

Entrate Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Tipologia	Previsioni	Program.	% Scostam. 2020/2021	Programmazione pluriennale	
ripologia	definitive 2020	Annua 2021		2022	2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	68.323.768,97	101.046.504,22	47,89%	38.445.760,64	28.680.426,89
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.430.082,47	7.751.353,44	-17,80%	16.576.942,50	13.997.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.752.600,84	2.828.077,33	61,36%	1.796.530,50	1.500.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	79.506.452,28	111.625.934,99	40,40%	56.819.233,64	44.177.426,89

Entrate del Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
Tipologic	2020	2021	2020/2021	2022	2023
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	537.200,00	1.816.821,00	238,20%	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	550.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	20.831,60	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.108.031,60	1.816.821,00	-70,26%	0,00	0,00

Entrate Titolo 6° - Entrate da accensione di prestiti

Tipologia	Previsioni definitive 2019	Program. Annua 2020	% Scostam. 2019/2020	Programmazione pluriennale	
				2021	2022
TITOLO 6: Accensione prestiti					
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri	9.400.000,00	2.000.000,00	-78,72%	0,00	0,00

finanziamenti a medio lungo termine					
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	9.400.000,00	2.000.000,00	-78,72%	0,00	0,00

Con particolare riferimento all'acquisizione di risorse finanziarie straordinarie da destinare agli investimenti, nel corso del triennio 2021-2023, per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 è prevista l'accensione di nuovi mutui per complessivi Euro 2 milioni per l'anno 2021.

Nella tabella seguente viene evidenziata la provenienza delle risorse straordinarie e in conto capitale previste nell'anno 2021 a finanziamento della spesa in conto capitale.

Disponibilità di mezzi straordinari sul bilancio 2021

Entrata in conto capitale	Importo	Impiego
Alienazione di immobili del patrimonio disponibile*	7.551.640,00	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO
Proventi dei permessi a costruire e relative sanzioni	2.797.161,97	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO
Contributi agli investimenti da Enti sovraordinati	56.795.352,00	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO e Sezione 5
Proventi Peep	150.000,00	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023
Mutui	2.000.000,00	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023
Avanzo di amministrazione	25.781.354,63	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO
Sanzioni per violazioni al codice della strada	200.000,00	Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO
Proventi concessioni demaniali	50.000,00	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023
Fitti attivi	160.267,78	Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO
Fondo IMU-TASI	310.787,84	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023
Contributi da privati	35.713.450,84	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO e Sezione 5
Alienazione di partecipazioni	1.816.821,00	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO
Risarcimento assicurativo	29.757,81	Finanziamento acquisto beni durevoli,altro, fuori PTO
Fondo innovazione	10.500,00	Finanziamento acquisto beni durevoli, altro, fuori PTO
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	133.367.093,87	

* A fini prudenziali viene utilizzata la quota di alienazioni che si prevede venga incassata nel corso del 2021

7. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESENTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O DI ALTRI SOGGETTI

Non si rileva la fattispecie.

8. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI PREVISTI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Trieste non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

9. ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETA' CONTROLLATI E PARTECIPATI

Gli Enti e le Società controllate o partecipate dal Comune di Trieste che compongono il Gruppo Pubblico Locale è riportato nelle tabelle che seguono, suddiviso per:

- Enti di diritto privato;
- Enti di diritto pubblico;
- Società partecipate dirette;
- Società partecipate indirette.

In pratica, sono escluse dal gruppo pubblico locale le sole adesioni ad associazioni ed altre forme di partecipazione per le quali è prevista una mera quota associativa.

ENTI DI DIRITTO PRIVATO
Denominazione
Associazione Teatro Stabile Sloveno - Slovensko Stalno Gledalisce
Comitato Territoriale per il Welfare Gente di Mare dei Porti dell'Adriatico Orientale
Fondazione Alberto e Kathleen Casali
Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofalo
Fondazione CRTrieste
Fondazione Giovanni Scaramangà di Altomonte
Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze
Fondazione Istituto Tecnico superiore per le nuove tecnologie della Vita Alessandro Volta
Fondazione ITS Accademia Nautica dell'Adriatico

Fondazione Mario Morpurgo Nilma

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi Trieste

Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (I.R.S.Se.s)

Pia Fondazione Scaramangà Onlus

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – Il Rossetti

Museo Storico e Parco del Castello di Miramare

Università Popolare di Trieste

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO		
Denominazione		
Area Marina Protetta di Miramare nel Golfo di Trieste		
Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti - AUSIR		
Azienda Pubblica di Servizi alla persona Pro Senectute		
Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana		
Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi		
Istituto Triestino per Interventi Sociali (I.T.I.S.)		

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE			
Denominazione			
AMT SpA in liquidazione			
AMT Trasporti Srl in liquidazione			
Esatto SpA			
Fiera Trieste Spa in liquidazione			
Gruppo di azione locale del carso scarl			
Interporto di Trieste - Spa			
Assicurazioni Generali s.p.a.			
Hera Spa			

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE					
Denominazione % di partecipazione Capitale so					
AMT SpA in liquidazione	87,40%	1.000.000			
AMT Trasporti Srl in liquidazione	87,40%	119.000			
Esatto SpA	100,00%	840.000			
Fiera Trieste Spa in liquidazione	50,45%	3.000.000			
Gruppo di azione locale del carso scarl	0,83%	15.000			
Interporto di Trieste - Spa	11,05%	5.348.165			
Assicurazioni Generali s.p.a.	0,01%	1.569.773.403			
Hera Spa	3,73%	1.489.538.745			

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE						
Denominazione	% partecipazione indiretta	Capitale sociale				
Trieste Trasporti SpA	AMT Trasporti Srl in liquidazione	52,49%	17.000.000,00			
TPL FVG s.c.a.r.l.	Trieste Trasporti SpA	13,12%	100.000,00			
Azienda Provinciale Trasporti s.p.a.	AMT Trasporti Srl in liquidazione	4,53%	5.164.600,00			
Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.	Interporto di Trieste - Spa	9,25%	1.265.327,00			
Autovie Venete SpA	Fiera Trieste Spa in liquidazione	0,01%	157.965.739,00			

ORGANISMI STRUMENTALI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Denominazione NOTE				
Comitato Di Sorveglianza POR FESR	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia			
Comitato Provinciale per il Lavoro e L'emersione del Sommerso (CLES)	Ministero dell'Economia e delle Finanze			
Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale	Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti			

^{*} La percentuale di partecipazione, ove presente, è arrotondata al secondo decimale.

10. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di

finanza pubblica. Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

- a) nell'ambito del concorso finanziario richiesto dalla Regione agli enti locali;
- b) rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio;
- c) attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015;
- d) attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

Pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati. Ciò è stato confermato da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale la quale ha esplicitamente previsto, in relazione all'accordo Stato Regione dell'ottobre 2019, che <<Tale accordo impone il rispetto degli obiettivi di sistema e stabilisce che il sistema integrato – inclusivo della Regione, degli enti locali situati sul suo territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (art. 1) – concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare (art. 4), puntualmente individuato per gli anni 2019-2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all'ente Regione o ai singoli enti locali.>>

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/20207.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/20158, prevedono che gli enti debbano:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare la <u>sostenibilità della spesa di personale</u> ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Per quanto attiene all'obbligo dell'equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015.

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica (lettere b) e c) dell'articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34).

Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa.

Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020.

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale.

OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

L'obbligo di sostenibilità del debito è disciplinato dall'articolo 21 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020.

a) Definizione dell'obbligo e determinazione del posizionamento dei Comuni

L'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune medesimo. In particolare il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale <u>rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti,</u> così come determinato nel "Piano degli indicatori di bilancio" presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all'articolo 64 della legge regionale n. 18/2015 (ovvero all'ultimo esercizio oggetto di Rendiconto).

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 18/2015, ha individuato i <u>valori soglia</u> per classe demografica dell'indicatore riferito al debito prevedendo, per i comuni con oltre 150.000 abitanti come il Comune di Trieste il valore del 8,67%.

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in <u>sede di bilancio di previsione</u> che di <u>rendiconto di gestione</u>.

In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica, 8,67% per il Comune di Trieste, ed i seguenti indicatori:

- 1) in sede di bilancio di previsione con l'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- 2) in sede di rendiconto di gestione con l'indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del Ministero dell'Interno e da inviare anch'esso alla BDAP.

b) Conseguenze del posizionamento dei Comuni

Si possono verificare due condizioni rispetto al posizionamento, le quali producono diverse conseguenze:

- I) i Comuni che si collocano al di <u>sotto del loro valore soglia</u>, possono incrementare gli oneri derivanti dall'assunzione di indebitamento (fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sino ad un rapporto tra la spesa complessiva e le entrate correnti (come definitivo dagli indicatori sopra richiamati), non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica;
- II) i Comuni che si collocano al di <u>sopra del loro valore soglia</u>, adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

Le misure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità e si sostanziano in una diminuzione delle spese per il rimborso di prestiti o in un aumento delle entrate correnti.

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia, valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che prevedono una situazione debitoria coerente con le proprie entrate correnti.

Al fine della verifica della situazione complessiva del sistema integrato e della sua tenuta, nonché nell'interesse dei singoli Comuni, è previsto che la Regione effettui dei monitoraggi, sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

Il <u>divieto per i Comuni di contrarre nuovo debito</u> decorre dal termine previsto dalla norma, ovvero cinque anni, qualora non abbiano ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento della rispettiva classe demografica. Tale divieto opera sino all'esercizio nel quale l'ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia.

DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI DEL COMUNE

Le modalità di calcolo dell'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio sono di seguito indicate.

Calcolo del rapporto tra le seguenti grandezze:

<u>Numeratore</u> = stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]

Denominatore = stanziamenti competenza dei Titoli 1°, 2° e 3° delle entrate (entrate correnti).

Di seguito viene data evidenza della determinazione del rispetto a previsione dell'indicatore della sostenibilità dei debiti finanziari del Comune di Trieste sui documenti di Bilancio 2021-2023.

CALCOLO DEL NUMERATORE CON DATI DEL BILANCIO 2021-2023

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2021	2022	2023
	1.7 Interessi passivi	3.867.713,22	3.740.597,53	3.587.049,90
-	Interessi di mora (U.1.07.06.02.000)	7.091,15	4.500,00	4.500,00
-	Interessi anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)	0,00	1.000,00	1.000,00
=	INTERESSI PASSIVI (a)	3.860.622,07	3.735.097,53	3.581.549,90
+	Titolo 4 della spesa	4.863.835,11	4.679.925,21	4.823.400,52
-	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (E.4.02.06.00.000)		4.422.996,03	3.892.753,51
-	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)	0,00	0,00	0,00
-	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)	0.00	0,00	0,00
=	RIMBORSO QUOTE CAPITALE (b)	418.852,93	256.929,18	930.647,01
NUMERATORE	TOTALE ONERI PER RIMBORSO PRESTITI (a+b)	4.279.475,00	3.992.026,71	4.512.196,91

CALCOLO DEL DENOMINATORE CON DATI DEL BILANCIO 2021-2023

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2021	2022	2023
	TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	118.180.120,35	116.712.554,40	117.942.333,18
+	TITOLO 2°: TRASFERIMENTI CORRENTI	161.103.572,09	154.149.413,61	152.254.625,72
+	TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	52.739.488,71	53.775.371,73	53.695.142,55
= DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (c)	332.023.181,15	324.637.339,74	323.892.101,45

CALCOLO DELL'INDICATORE: NUMERATORE/DENOMINATORE

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2021	2022	2023
NUMERATORE	TOTALE ONERI PER RIMBORSO PRESTITI (a+b)	4.279.475,00	3.992.026,71	4.512.196,91
DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (c)	332.023.181,15	324.637.339,74	323.892.101,45
NUMERATORE/ DENOMINATORE	VALORE INDICATORE 8.2 Sostenibilità dei debiti finanziari (a+b/c)		1,23%	1,39%

OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE

L'obbligo di sostenibilità della spesa di personale è disciplinato dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020.

a) Definizione dell'obbligo e determinazione del posizionamento dei Comuni.

L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'<u>incidenza delle spese di personale del Comune sulle entrate correnti</u> del Comune medesimo.

In particolare il <u>valore soglia</u> riferito alla <u>classe demografica</u> è definito quale rapporto percentuale tra la spesa di personale complessiva dell'esercizio 2018 e la media delle entrate correnti relative agli esercizi 2016-2018.

Anche per il parametro di sostenibilità della spesa di personale il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei Comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all'articolo 64 della legge regionale n. 18/2015.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 18/2015, ha provveduto ad individuare i valori soglia per classe demografica del rapporto in argomento fissando al <u>30,5%</u> la percentuale massima del rapporto per i Comuni con oltre 150.000 abitanti come il Comune di Trieste.

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica e il rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato come di seguito precisato:

- <u>Numeratore</u>: impegni dell'esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale, relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000, nonché alle voci riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000, del Piano dei Conti finanziario di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- Denominatore: accertamenti dell'esercizio di competenza relativi alle entrate correnti e precisamente alle voci riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000 del Piano dei Conti finanziario di cui al decreto legislativo 118/2011, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato (in sede di bilancio di previsione) ed assestato (in sede di rendiconto) e relativo all'annualità considerata.

a.1) Spesa complessiva di personale – precisazioni.

Per spesa complessiva del personale si deve intendere perciò quella riferita ad impegni di competenza per tutto il <u>personale dipendente a tempo indeterminato e determinato</u>, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.

Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della determinazione del proprio rapporto, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto rapporto non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Le spese di personale in comando, distacco, convenzione o altre simili forme di utilizzo di personale dipendente da altre amministrazioni, devono essere valorizzate pro quota da parte degli enti partecipanti all'accordo.

A tale proposito, in sede di rendiconto di gestione, i comuni invieranno un modello in cui saranno evidenziate le poste di spesa e di entrata in funzione del ruolo del Comune all'interno dell'accordo.

Quindi le uniche rettifiche per la determinazione del valore soglia di ogni singolo Comune sono quelle sopra indicate. Infatti, come precisato anche dalla deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 134/2020, la nuova impostazione basata sulla sostenibilità, segna una discontinuità con il regime previgente ed obbliga a dare una definizione onnicomprensiva della spesa di personale, le cui eccezioni devono essere espressamente enunciate.

Per tale motivo sono incluse nella spesa di personale anche le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) entro la quota di riserva, come specificato nella sopra citata deliberazione Cdc Lombardia n. 134/2020. Non hanno inoltre titolo ad essere detratte neppure quelle voci che erano state da ultimo indicate dalla Corte dei Conti – Sezione autonomie con deliberazione n. 13 del 09 marzo 2015, riguardante le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, tra le quali, a titolo esemplificativo, le spese relative agli incentivi sulla progettazione (ex legge Merloni), allo straordinario elettorale, ai diritti di rogito.

Di seguito viene data evidenza della determinazione del rispetto, a previsione, dell'indicatore della sostenibilità delle spese di personale del Comune di Trieste sui documenti di Bilancio 2021-2023.

CALCOLO DEL NUMERATORE CON DATI DEL BILANCIO 2021-2023

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2021	2022	2023
	Spesa del Personale (U.1.01.00.00.000)	106.033.289,27	102.189.592,81	102.208.640,43
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di			
+	servizi da agenzie di lavoro interinale (U.1.03.02.12.000)	619.226,44	445.188,00	445.188,00
	Rimborsi dovuti per spese di personale (comando, distacco, convenzioni ecc)			
+	(U.1.09.01.01.000)	129.000,00	0,00	0,00
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, convenzioni ecc) (E.3.05.02.01.000)	140.060.00	0.00	140.060.00
-	spese di personale finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, (finalizzate a nuove assunzioni) previste da apposita	110.000,00	0,00	110.000,00
-	normativa	179.285,71	19.047,62	0,00
=	TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI	400 400 470 00	400 045 700 40	400 540 700 40
NUMERATORE	PERSONALE (a)	106.462.170,00	102.615.733,19	102.513.768,43

CALCOLO DEL DENOMINATORE CON DATI DEL BILANCIO 2021-2023

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2021	2022	2023
SEGNO	TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI DI	2021	2022	2023
	NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	118.180.120,35	116.712.554,40	117.942.333,18
	TITOLO 2°: TRASFERIMENTI	464 402 E72 00	154 140 412 61	152 254 625 72
+	CORRENTI	161.103.572,09	154.149.413,61	152.254.625,72
+	TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	52.739.488,71	53.775.371,73	53.695.142,55
	ENTRATE che finanziano spese di personale (finalizzate a nuove assunzioni) previste da apposita			
-	normativa	65.000,00	0,00	0,00
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	11872120,54	11.863.479,85	11.863.479,85
_	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, convenzioni ecc) (E.3.05.02.01.000)		140.060.00	140.060.00
	(2.0.00.02.01.000)	1 10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00
= DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (b)	319.946.000,61	312.633.799,89	311.888.561,60

CALCOLO DELL'INDICATORE: NUMERATORE/DENOMINATORE

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2021	2022	2023
	TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI			
NUMERATORE	PERSONALE (a)	106.462.170,00	102.475.673,19	102.513.768,43
DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (b)	319.954.893,61	312.633.799,89	311.888.561,60
NUMERATORE/ DENOMINATORE	INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI (a/b)		32,78%	32,87%

a.2) Premio in relazione alla sostenibilità del debito

Atteso che tra gli scopi del nuovo regime è fondamentale quello di mantenere sostenibili le spese che rendono rigido il bilancio dell'ente, viene attribuito un premio in termini di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale indicata nella Tabella 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, ai Comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento. Per il Comune che si trova in una delle tre distinte classi di merito riportate nella seguente Tabella, il valore soglia della propria classe demografica è incrementato dei punti indicati nella medesima Tabella e riferiti alla classe di merito in cui si posiziona, in riferimento;

- all'indicatore 8.2 in sede di bilancio di previsione;
- all'indicatore 10.3 in sede di rendiconto di gestione.

Classi di merito	Incremento "percentuale valore soglia"
Comuni con indicatore 10.3 BDAP inferiore a 1% (Classe A)	5%
Comuni con indicatore 10.3 BDAP da 1% a 2,49% (Classe B)	3%
Comuni con indicatore 10.3 BDAP da 2,5% a 5% (Classe C)	1,5%

L'indicatore 8.2, calcolato sulla base dei dati di bilancio di previsione 2021-2023, risulta il seguente:

- per l'anno 2021 al 1,29%;
- per l'anno 2022 al 1,23%;
- per l'anno 2023 al 1,39%,

pertanto il valore soglia da prendere in considerazione, per la determinazione del rispetto del vincolo complessivo della spesa di personale, può essere aumentato del 3%, quindi complessivamente, il valore soglia della spesa di personale rispetto alle entrate correnti è pari a 30,5% + 3%= 33,5%, nel triennio 2021-2023.

b) Conseguenze del posizionamento dei Comuni

Anche nel caso della spesa di personale si possono verificare due condizioni rispetto al posizionamento dell'ente, le quali producono diverse conseguenze:

- I) i Comuni che si collocano al di sotto del loro valore soglia, fermo restando quanto previsto per il premio di cui al precedente punto a.3), possono incrementare la spesa di personale, in coerenza con i <u>Piani triennali dei fabbisogni di personale</u>, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti (come sopra illustrato) non superiore al rispettivo valore soglia individuato in base alla fascia demografica di appartenenza;
- II) i Comuni che si collocano al di sopra del loro valore soglia, fermo restando quanto previsto per il premio di cui al precedente punto a.3), adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

Le misure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità e si sostanziano in una diminuzione delle spese di personale o in un aumento delle entrate correnti, non rilevando più il concetto di turnover basato sul numero di dipendenti in capo al Comune.

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia, valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che prevedono una situazione relativa alla spesa di personale coerente con le proprie entrate correnti.

Al fine della verifica della situazione complessiva del sistema integrato e della sua tenuta, nonché nell'interesse dei singoli Comuni, la Regione effettuerà dei monitoraggi sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

Per queste finalità si ritiene che al Piano triennale del fabbisogno di personale vada allegato un prospetto che evidenzi la situazione pluriennale relativamente al rapporto di sostenibilità della spesa di personale.

Il divieto per i Comuni di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale decorre dal termine previsto al precedente punto II) (cinque anni), qualora non abbiano ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento secondo la propria classe demografica e fermo restando l'eventuale premio nel caso di bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento. Tale divieto opera sino all'esercizio nel quale l'ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia.

DETERMINAZIONE DEL VALORE SOGLIA PER LA SPESA DI PERSONALE

Di seguito viene data evidenza della determinazione del rispetto, a previsione, dell'indicatore della sostenibilità della spesa di personale del Comune di Trieste, sui documenti di Bilancio 2021-2023.

		2021	2022	2023
Spesa di personale calcolata come da DGR n. 1885 del 14.12.2020	а	106.462.170,00	102.475.673,19	102.513.768,43
Entrate correnti calcolate come da DGR n. 1885 del 14.12.2020 (al netto del FCDE)	b	319.954.893,61	312.633.799,89	311.888.561,60
Rapporto percentuale dell'EnteSoglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020 (30,5%) + premio per la sostenibilità del debito (3%)	a/b	33,27%	32,78%	32,87%
Soglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020 (30,5%) + premio per la sostenibilità del debito (3%)		33,5%	33,5%	33,5%
Posizionamento dell'Ente rispetto alla soglia		Valore soglia rispettato	Valore soglia rispettato	Valore soglia rispettato

Trieste, 2 marzo 2021

IL DIRIGENTE

Vincenzo dott. Di Maggio